

**BOZZE DI STAMPA**

**2 agosto 2019**

**N. 2**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (1437)**

## **TOMO I**

**dall'articolo 1 all'articolo 2**

**EMENDAMENTI**  
**(al testo del decreto-legge)**

### **Art. 1**

#### **1.1**

**FATTORI, NUGNES, DE FALCO**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1.2**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, DE FALCO, NENCINI, MARTELLI,  
NUGNES

*Sopprimere l'articolo.*

\_\_\_\_\_

**1.3**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sopprimere l'articolo.*

\_\_\_\_\_

**1.4**

NUGNES, DE PETRIS, DE FALCO, ERRANI, FATTORI

*Sopprimere l'articolo.*

\_\_\_\_\_

**1.5**

DE FALCO

*Sopprimere l'articolo.*

\_\_\_\_\_

**1.400**

UNTERBERGER

*Sopprimere l'articolo.*

\_\_\_\_\_

## 1.6

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Proclamazione formale della zona contigua*) - 1. La zona contigua dell'Italia si estende per 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale».

---

## 1.7

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può con provvedimento motivato, fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli che vietano le espulsioni e i respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti o verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di essere riespulsivi verso Paesi in cui subirebbero persecuzioni e/o trattamenti inumani o degradanti, limitare il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, esclusivamente per comprovati motivi di ordine e sicurezza pubblica».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (*Obblighi del comandante della nave*) - 1. Fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998».

---

## 1.8

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può con provvedimento motivato, fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, anche con riferimento a quelli in materia di

salvataggio marittimo, limitare il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, esclusivamente per comprovati motivi di ordine e sicurezza pubblica».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

«Art. 2. - (*Obblighi del comandante della nave*) 1. Fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, il comandante della nave è tenuto a osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998».

---

## **1.9**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può con provvedimento motivato, fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli che vietano le espulsioni e i respingimenti collettivi di stranieri, limitare il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, esclusivamente per comprovati motivi di ordine e sicurezza pubblica».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

«Art. 2. - (*Obblighi del comandante della nave*). - 1. Fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998».

---

## **1.10**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può con provvedimento motivato, fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalle Convenzioni UNCLOS e SOLAS, limitare il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, esclusivamente per comprovati motivi di ordine e sicurezza pubblica».

*Conseguentemente, l'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

«Art. 2. - (*Obblighi del comandante della nave*) - 1. Fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998».

---

## **1.11**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può con provvedimento motivato, fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951, limitare il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, esclusivamente per comprovati motivi di ordine e sicurezza pubblica».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

«Art. 2. - (*Obblighi del comandante della nave*) - 1. Fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998».

---

## **1.12**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può con provvedimento motivato, fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli relativi al principio di non *refoulement*, limitare il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, esclusivamente per comprovati motivi di ordine e sicurezza pubblica».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

«Art. 2. - (*Obblighi del comandante della nave*) - 1. Fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, il comandante della nave è tenuto ad

osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998».

---

### 1.13

BERNINI, MALAN, GASPARRI, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».*

*Conseguentemente, dopo il capoverso 1-ter aggiungere i seguenti:*

«1-*quater*. Alle organizzazioni umanitarie che svolgono attività di ricerca e salvataggio in mare e che intendono entrare, transitare o sostare nel mare territoriale italiano è fatto obbligo di procedere alla identificazione e registrazione dei richiedenti asilo, attraverso la presenza obbligatoria a bordo di personale specializzato e la dotazione dei mezzi adeguati, e di trasmettere le richieste di asilo alle autorità competenti del Paese di nazionalità della nave. Il mancato rispetto del presente comma è causa di divieto di ingresso, transito o sosta, ai sensi del comma 1-*ter*. Per la mancata presenza a bordo della nave di personale specializzato e dei mezzi adeguati alle procedure di identificazione e registrazione dei richiedenti asilo si applica la confisca della nave.

*1-quinquies*. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno e della sanità, sono disciplinate le caratteristiche, le dotazioni minime e le qualifiche obbligatorie del personale di bordo delle navi di nazionalità italiana impiegate per le attività di ricerca e salvataggio in mare da parte di organizzazioni umanitarie. Per il mancato rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale si applica la confisca della nave».

---

### 1.14

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-*ter*. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare l'ingresso di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il parere delle competenti

commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 19».

---

### **1.15**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare l'ingresso di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove l'ingresso nelle acque territoriali sia finalizzato a garantire l'attuazione di obblighi internazionali, inclusi quelli che vietano le espulsioni e i respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti o verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di essere riespuli verso Paesi in cui subirebbero persecuzioni e/o trattamenti inumani o degradanti».

---

### **1.16**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare l'ingresso di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove l'ingresso nelle acque territoriali sia finalizzato a garantire l'attuazione di obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalle Convenzioni UNCLOS e SOLAS».

---

### 1.17

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare l'ingresso di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove l'ingresso nelle acque territoriali sia finalizzato a garantire l'attuazione di obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951».

---

### 1.18

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare l'ingresso di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove l'ingresso nelle acque territoriali riguardi navi coinvolte in operazioni Sar».

---

### 1.19

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare l'ingresso di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite

sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. Ove l'ingresso nelle acque territoriali sia finalizzato a garantire il rispetto del divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, il provvedimento di cui ai periodi precedenti può essere adottato solo previo parere vincolante dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza».

---

## **1.20**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare l'ingresso di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove l'ingresso nelle acque territoriali sia finalizzato a garantire il rispetto dell'obbligo del salvataggio in mare di essere umani e del loro conseguente trasferimento presso il porto sicuro più vicino».

---

## **1.21**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare l'ingresso di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove l'ingresso nelle acque territoriali sia finalizzato a garanti-

re il completamento di operazioni di salvataggio in mare di essere umani in concreto pericolo di vita».

---

## **1.22**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'ordine pubblico, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare il transito di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della-difesa e per le politiche europee, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove il transito riguardi navi coinvolte in operazioni Sar».

---

## **1.23**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'ordine pubblico, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare l'ingresso di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari e della cooperazione internazionale, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 19».

---

## 1.24

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'ordine pubblico, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare l'ingresso di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove l'ingresso nelle acque territoriali sia finalizzato a garantire l'attuazione di obblighi internazionali, inclusi quelli che vietano le espulsioni e i respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti o verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di essere riespuli verso Paesi in cui subirebbero persecuzioni e/o trattamenti inumani o degradanti».

---

## 1.25

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica o per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata a garantire il rispetto del divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati».

---

## 1.26

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica o per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata a garantire l'attuazione di obblighi internazionali che impongano il salvataggio in mare di essere umani e il loro conseguente trasferimento presso il porto sicuro più vicino».

---

## 1.27

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica o per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata al completamento di operazioni di salvataggio in mare di essere umani in concreto pericolo di vita».

### 1.28

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 19. Il provvedimento è adottato sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

---

### 1.29

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica o per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare l'ingresso di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 19.».

---

### 1.30

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica o per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare l'ingresso di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai

periodi precedenti non può essere adottato ove l'ingresso nelle acque territoriali sia finalizzato a garantire l'attuazione di obblighi internazionali, inclusi quelli che vietano le espulsioni e i respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti o verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di essere riespulsivi verso Paesi in cui subirebbero persecuzioni e/o trattamenti inumani o degradanti».

---

### 1.31

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso: «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica o per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare l'ingresso di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove l'ingresso nelle acque territoriali sia finalizzato a garantire l'attuazione di obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalle Convenzioni UNCLOS e SOLAS».

---

### 1.32

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso: «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica o per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare l'ingresso di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove l'ingresso nelle acque territoriali sia finalizzato a garantire l'attuazione di obblighi internazionali,

inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951».

---

### **1.33**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso: «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica o per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare l'ingresso di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove l'ingresso nelle acque territoriali riguardi navi coinvolte in operazioni Sar».

---

### **1.34**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso: «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica o per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare l'ingresso di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove l'ingresso nelle acque territoriali sia finalizzato a garantire il rispetto del divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati».

---

### 1.35

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso: «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica o per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare l'ingresso di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove l'ingresso nelle acque territoriali sia finalizzato a garantire il rispetto dell'obbligo del salvataggio in mare di essere umani e del loro conseguente trasferimento presso il porto sicuro più vicino».

---

### 1.36

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso: «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica o per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare l'ingresso di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove l'ingresso nelle acque territoriali sia finalizzato a garantire il completamento di operazioni di salvataggio in mare di essere umani in concreto pericolo di vita».

---

### 1.37

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso: «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare il transito di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 19.»

---

### 1.38

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso: «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare il transito di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove il transito sia finalizzato a garantire l'attuazione degli obblighi internazionali, inclusi quelli che vietano le espulsioni e i respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti o verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di essere riespulsivi verso Paesi in cui subirebbero persecuzioni e/o trattamenti inumani o degradanti.»

---

### 1.39

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso: «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare il transito di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove il transito sia finalizzato a impedire espulsioni e respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti».

---

### 1.40

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso: «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare il transito di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove il transito sia finalizzato a garantire l'attuazione di obblighi internazionali dell'Italia, anche con riferimento a quelli in materia di salvataggio marittimo».

---

#### 1.41

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare il transito di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove il transito sia finalizzato a garantire l'attuazione di obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalle Convenzioni UNCLOS e SOLAS».

---

#### 1.42

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare il transito di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge-2 dicembre 1994, n. 689, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove il transito sia finalizzato a garantire l'attuazione di obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951».

---

### 1.43

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare il transito di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove il transito sia finalizzato a impedire espulsioni e respingimenti di migranti verso Paesi che non abbiano stipulato la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951».

---

### 1.44

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare il transito di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove il transito riguardi navi coinvolte in operazioni Sar».

---

#### 1.45

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare il transito di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove il transito sia finalizzato ad assicurare il rispetto del divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati».

---

#### 1.46

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare il transito di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove il transito sia finalizzato ad assicurare il rispetto dell'obbligo internazionale di salvataggio in mare di essere umani e del loro conseguente trasferimento presso il porto sicuro più vicino».

---

**1.47**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare il transito di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove il transito sia finalizzato ad assicurare il completamento di operazioni di salvataggio in mare di essere umani in concreto pericolo di vita».

---

**1.48**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica o per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 19.».

---

**1.49**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica o per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata a garantire l'attuazione di obblighi internazionali, inclusi quelli che vietano le espulsioni e i respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti o verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di essere riespuli verso Paesi in cui subirebbero persecuzioni e/o trattamenti inumani o degradanti».

---

**1.50**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica o per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata a impedire espulsioni e respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti».

---

### 1.51

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica o per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata a impedire espulsioni e respingimenti di migranti verso Paesi in cui siano esposti al rischio di essere riespuli verso Paesi in cui subirebbero persecuzioni o trattamenti inumani o degradanti».

---

### 1.52

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica o per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata a garantire l'attuazione di obblighi internazionali in materia di salvataggio marittimo».

---

### 1.53

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica o per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata a garantire l'attuazione di obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalle Convenzioni UNCLOS e SOLAS».

---

### 1.54

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica o per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata a garantire l'attuazione di obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951».

---

### 1.55

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica o per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata ad impedire espulsioni e respingimenti di migranti verso Paesi che non abbiano stipulato la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951».

---

### 1.56

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica o per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta riguardi navi coinvolte in operazioni Sar».

---

**1.57**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare il transito di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 19».

---

**1.58**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare il transito di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove il transito sia finalizzato a garantire l'attuazione degli obblighi internazionali, inclusi quelli che vietano le espulsioni e i respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti o verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di essere riespulsi verso Paesi in cui subirebbero persecuzioni e/o trattamenti inumani o degradanti».

---

### 1.59

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare il transito di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove il transito sia finalizzato a impedire espulsioni e respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti».

---

### 1.60

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare il transito di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre, 1994, n. 689, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove il transito sia finalizzato a garantire l'attuazione di obblighi internazionali dell'Italia, anche con riferimento a quelli in materia di salvataggio marittimo».

---

### 1.61

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare il transito di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove il transito sia finalizzato a garantire l'attuazione di obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalle Convenzioni UNCLOS e SOLAS».

---

### 1.62

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare il transito di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove il transito sia finalizzato a garantire l'attuazione di obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951».

---

### 1.63

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare il transito di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove il transito sia finalizzato a impedire espulsioni e respingimenti di migranti verso Paesi che non abbiano stipulato la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951».

---

### 1.64

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare il transito di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e per le politiche europee, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove il transito riguardi navi coinvolte in operazioni Sar».

### 1.65

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare il transito di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del lavoro e delle politiche sociali. Ove l'ingresso nelle acque territoriali sia finalizzato a garantire il rispetto del divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, il provvedimento di cui ai periodi precedenti può essere adottato solo previo parere vincolante dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza».

---

### 1.66

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare il transito di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove il transito sia finalizzato ad assicurare il rispetto dell'obbligo internazionale di salvataggio in mare di essere umani e del loro conseguente trasferimento presso il porto sicuro più vicino».

---

### 1.67

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare il transito di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove il transito sia finalizzato ad assicurare il completamento di operazioni di salvataggio in mare di essere umani in concreto pericolo di vita».

---

### 1.68

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'ordine pubblico, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare il transito di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 19».

---

### 1.69

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'ordine pubblico, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare il transito di navi nel mare

territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove il transito sia finalizzato a garantire l'attuazione degli obblighi internazionali, inclusi quelli che vietano le espulsioni e i respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti o verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di essere riespulsivi verso Paesi in cui subirebbero persecuzioni e/o trattamenti inumani o degradanti».

---

### **1.70**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'ordine pubblico, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare il transito di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove il transito sia finalizzato a impedire espulsioni e respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti».

---

### **1.71**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'ordine pubblico, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare il transito di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è

adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e per le politiche europee. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove il transito sia finalizzato a garantire l'attuazione di obblighi internazionali dell'Italia, anche con riferimento a quelli in materia di salvataggio marittimo».

---

### **1.72**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'ordine pubblico, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare il transito di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove il transito sia finalizzato a garantire l'attuazione di obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalle Convenzioni UNCLOS e SOLAS».

---

### **1.73**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'ordine pubblico, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare il transito di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove il transito sia finalizzato a garantire l'attuazione di obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951».

---

#### 1.74

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'ordine pubblico, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare il transito di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove il transito sia finalizzato a impedire espulsioni e respingimenti di migranti verso Paesi che non abbiano stipulato la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951».

---

#### 1.75

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'ordine pubblico, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare il transito di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Ove l'ingresso nelle acque territoriali sia finalizzato a garantire il rispetto del divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, il provvedimento di cui ai periodi precedenti può essere adottato solo previo parere vincolante dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza».

---

**1.76**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'ordine pubblico, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare il transito di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove il transito sia finalizzato ad assicurare il rispetto dell'obbligo internazionale di salvataggio in mare di essere umani e del loro conseguente trasferimento presso il porto sicuro più vicino».

---

**1.77**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'ordine pubblico, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare il transito di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove il transito sia finalizzato ad assicurare il completamento di operazioni di salvataggio in mare di essere umani in concreto pericolo di vita».

---

**1.78**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 19».

---

**1.79**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata a garantire l'attuazione di obblighi internazionali, inclusi quelli che vietano le espulsioni e i respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti o verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di essere riespulsivi verso Paesi in cui subirebbero persecuzioni e/o trattamenti inumani o degradanti».

---

**1.80**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e per le politiche europee, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata a impedire espulsioni e respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti».

---

**1.81**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata a impedire espulsioni e respingimenti di migranti verso Paesi in cui siano esposti al rischio di essere riespulsivi verso Paesi in cui subirebbero persecuzioni o trattamenti inumani o degradanti».

---

### 1.82

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata a garantire l'attuazione di obblighi internazionali in materia di salvataggio marittimo».

---

### 1.83

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata a garantire l'attuazione di obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalle Convenzioni UNCLOS e SOLAS».

---

### 1.84

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi

nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata a garantire l'attuazione di obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951».

---

### **1.85**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata ad impedire espulsioni e respingimenti di migranti verso Paesi che non abbiano stipulato la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951».

---

### **1.86**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e per le politiche europee, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il prov-

vedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta riguardi navi coinvolte in operazioni Sar».

---

### **1.87**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del lavoro e delle politiche sociali. Ove l'ingresso nelle acque territoriali sia finalizzato a garantire il rispetto del divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, il provvedimento di cui ai periodi precedenti può essere adottato solo previo parere vincolante dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza».

---

### **1.88**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata a garantire l'attuazione di obblighi internazionali che impongano il salvataggio in mare di essere umani e il loro conseguente trasferimento presso il porto sicuro più vicino».

---

### 1.89

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'integrità territoriale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata al completamento di operazioni di salvataggio in mare di essere umani in concreto pericolo di vita».

---

### 1.90

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 19».

---

### 1.91

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare

territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata a garantire l'attuazione di obblighi internazionali, inclusi quelli che vietano le espulsioni e i respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti o verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di essere riespulsivi verso Paesi in cui subirebbero persecuzioni e/o trattamenti inumani o degradanti».

---

### **1.92**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata a impedire espulsioni e respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti».

---

### **1.93**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il parere delle competenti commissioni

parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata a impedire espulsioni e respingimenti di migranti verso Paesi in cui siano esposti al rischio di essere riespulsivi verso Paesi in cui subirebbero persecuzioni o trattamenti inumani o degradanti».

---

#### **1.94**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata a garantire l'attuazione di obblighi internazionali in materia di salvataggio marittimo».

---

#### **1.95**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e per le politiche europee, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata a garantire l'attuazione di obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalle Convenzioni UNCLOS e SOLAS».

---

**1.96**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata a garantire l'attuazione di obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951».

---

**1.97**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata ad impedire espulsioni e respingimenti di migranti verso Paesi che non abbiano stipulato la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951».

---

**1.98**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e per le politiche europee, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta riguardi navi coinvolte in operazioni Sar».

---

**1.99**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del lavoro e delle politiche sociali. Ove l'ingresso nelle acque territoriali sia finalizzato a garantire il rispetto del divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, il provvedimento di cui ai periodi precedenti può essere adottato solo previo parere vincolante dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza».

---

### **1.100**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata a garantire l'attuazione di obblighi internazionali che impongano il salvataggio in mare di essere umani e il loro conseguente trasferimento presso il porto sicuro più vicino».

---

### **1.101**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per la sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e della salute, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata al completamento di operazioni di salvataggio in mare di essere umani in concreto pericolo di vita».

---

### 1.102

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'ordine pubblico, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 19».

---

### 1.103

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'ordine pubblico, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata a garantire l'attuazione di obblighi internazionali, inclusi quelli che vietano le espulsioni e i respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti o verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di essere riespulsivi verso Paesi in cui subirebbero persecuzioni e/o trattamenti inumani o degradanti».

---

### **1.104**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'ordine pubblico, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata a impedire espulsioni e respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti».

---

### **1.105**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'ordine pubblico, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata a impedire espulsioni e respingimenti di migranti verso Paesi in cui siano esposti al rischio di essere riespulsivi verso Paesi in cui subirebbero persecuzioni o trattamenti inumani o degradanti».

---

**1.106**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare il transito di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano finalizzate a garantire il rispetto dell'obbligo internazionale di salvataggio in mare di essere umani e del loro conseguente trasferimento presso il porto sicuro più vicino. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle infrastrutture e dei trasporti».

---

**1.107**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare il transito di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano finalizzate al completamento di operazioni di salvataggio in mare di essere umani in concreto pericolo di vita. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

---

**1.108**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 19. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

---

**1.109**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che le condotte siano finalizzate a garantire il rispetto di obblighi internazionali, inclusi quelli che vietano le espulsioni e i respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti o verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di essere riespulsivi verso Paesi in cui subirebbero persecuzioni e/o trattamenti inumani o degradanti. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

---

**1.110**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano finalizzate a impedire espulsioni e respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

---

**1.111**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano finalizzate ad assicurare il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia in materia di salvataggio ma-

rittimo. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

---

### **1.112**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano finalizzate ad assicurare il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, inclusi quelli stabiliti dalle Convenzioni UNCLOS e SOLAS. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia».

---

### **1.113**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano finalizzate ad assicurare il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

---

### **1.114**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano finalizzate ad impedire espulsioni e respingimenti di migranti verso Paesi che non abbiano stipulato la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951.

Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

---

### **1.115**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano realizzate da navi coinvolte in operazioni Sar. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per le politiche europee».

---

### **1.116**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano finalizzate a garantire il rispetto del divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previo parere dell'Autorità garante per l'infanzia e per l'adolescenza».

---

### **1.117**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano finalizzate a garantire il rispetto dell'obbligo internazionale di salvataggio in mare di essere umani e del loro conseguente trasferimento presso il porto sicuro più vicino. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa

e degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle infrastrutture e dei trasporti».

---

### **1.118**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano finalizzate al completamento di operazioni di salvataggio in mare di essere umani in concreto pericolo di vita. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della salute».

---

### **1.119**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare il transito di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano realizzate da navi coinvolte in operazioni Sar. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per le politiche europee».

---

### **1.120**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare il transito di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano finalizzate a garantire il rispetto del divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri del-

l'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previo parere dell'Autorità garante per l'infanzia e per l'adolescenza».

---

### **1.121**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che le condotte siano finalizzate a garantire il rispetto di obblighi internazionali, inclusi quelli che vietano le espulsioni e i respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti o verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di essere riespulsivi verso Paesi in cui subirebbero persecuzioni e/o trattamenti inumani o degradanti. Il provvedimento è adottato sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

---

### **1.122**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano finalizzate a impedire espulsioni e respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti. Il provvedimento è adottato sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

---

### **1.123**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano

finalizzate ad assicurare il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia in materia di salvataggio marittimo. Il provvedimento è adottato sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

---

#### **1.124**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano finalizzate ad assicurare il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, inclusi quelli stabiliti dalle Convenzioni UNCLOS e SOLAS. Il provvedimento è adottato sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

---

#### **1.125**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano finalizzate ad assicurare il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951. Il provvedimento è adottato sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

---

#### **1.126**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano finalizzate ad impedire espulsioni e respingimenti di migranti verso Paesi che

non abbiano stipulato la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951. Il provvedimento è adottato sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

---

**1.127**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano realizzate da navi coinvolte in operazioni Sar. Il provvedimento è adottato sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

---

**1.128**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano finalizzate a garantire il rispetto del divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati. Il provvedimento è adottato sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

---

**1.129**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter, Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano finalizzate a garantire il rispetto dell'obbligo internazionale di salvataggio in mare di essere umani e del loro conseguente trasferimento presso il porto si-

curo più vicino. Il provvedimento è adottato sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

---

### **1.130**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano finalizzate al completamento di operazioni di salvataggio in mare di essere umani in concreto pericolo di vita. Il provvedimento è adottato sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

---

### **1.131**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'ordine pubblico, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata a garantire l'attuazione di obblighi internazionali che impongano il salvataggio in mare di essere umani e il loro conseguente trasferimento presso il porto sicuro più vicino».

---

### 1.132

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'ordine pubblico, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e della salute, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata al completamento di operazioni di salvataggio in mare di essere umani in concreto pericolo di vita».

---

### 1.133

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare l'ingresso di navi nel mare territoriale, salvo che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 19. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa».

---

### 1.134

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare l'ingresso di navi nel mare territoriale, salvo che le condotte siano finalizzate a garantire il rispetto di obblighi internazionali, inclusi quelli che vietano le espulsioni e i respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti o verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di essere riespulsivi verso Paesi in cui subirebbero perse-

cuzioni e/o trattamenti inumani o degradanti. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa».

---

### **1.135**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare l'ingresso di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano finalizzate a impedire espulsioni e respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa».

---

### **1.136**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare l'ingresso di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano finalizzate ad assicurare il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia in materia di salvataggio marittimo. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

---

### **1.137**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare l'ingresso di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano finalizzate ad assicurare il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, inclusi quelli stabiliti dalle Convenzioni UNCLOS e SOLAS. Il provvedimento è adottato di concerto con

i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

---

### **1.138**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare l'ingresso di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano finalizzate ad assicurare il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

---

### **1.139**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare l'ingresso di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano finalizzate ad impedire espulsioni e respingimenti di migranti verso Paesi che non abbiano stipulato la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

---

### **1.140**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare l'ingresso di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano realizzate da navi coinvolte

in operazioni Sar. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

---

### **1.141**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.», con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare l'ingresso di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano finalizzate a garantire il rispetto del divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previo parere dell'Autorità garante per l'infanzia e per l'adolescenza».

---

### **1.142**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.», con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare l'ingresso di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano finalizzate a garantire il rispetto dell'obbligo internazionale di salvataggio in mare di essere umani e del loro conseguente trasferimento presso il porto sicuro più vicino. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle infrastrutture e dei trasporti».

---

### **1.143**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.», con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare l'ingresso di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano finalizzate al completamento di operazioni di salvataggio in mare di essere umani in concreto pericolo di

vita. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

---

#### **1.144**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.», con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare il transito di navi nel mare territoriale, salvo che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 19. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

---

#### **1.145**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.», con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare il transito di navi nel mare territoriale, salvo che le condotte siano finalizzate a garantire il rispetto di obblighi internazionali, inclusi quelli che vietano le espulsioni e i respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti o verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di essere riespulsivi verso Paesi in cui subirebbero persecuzioni e/o trattamenti inumani o degradanti. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

---

#### **1.146**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.», con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare il transito di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano finalizzate a impedire espulsioni e respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano

esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa».

---

**1.147**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.», con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare il transito di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano finalizzate ad assicurare il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia in materia di salvataggio marittimo. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

---

**1.148**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.», con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare il transito di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano finalizzate ad assicurare il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, inclusi quelli stabiliti dalle Convenzioni UNCLOS e SOLAS. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

---

**1.149**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.», con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare il transito di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano finalizzate ad assicurare il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951. Il

provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

---

### **1.150**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.», con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare o vietare il transito di navi nel mare territoriale, salvo che tali condotte siano finalizzate ad impedire espulsioni e respingimenti di migranti verso Paesi che non abbiano stipulato la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

---

### **1.151**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'ordine pubblico, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare l'ingresso di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove l'ingresso nelle acque territoriali sia finalizzato a garantire l'attuazione di obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalle Convenzioni UNCLOS e SOLAS».

---

### **1.152**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'ordine pubblico, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare l'ingresso di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del

mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove l'ingresso nelle acque territoriali sia finalizzato a garantire l'attuazione di obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951».

---

### **1.153**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'ordine pubblico, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare l'ingresso di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e per le politiche europee. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove l'ingresso nelle acque territoriali riguardi navi coinvolte in operazioni Sar».

---

### **1.154**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'ordine pubblico, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare l'ingresso di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle attività produttive, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Ove l'ingresso nelle acque territoriali sia finalizzato a garantire il rispetto del divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, il provvedimento di cui ai periodi precedenti può essere adottato solo previo parere vincolante dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza».

---

**1.155**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'ordine pubblico, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare l'ingresso di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove l'ingresso nelle acque territoriali sia finalizzato a garantire il rispetto dell'obbligo del salvataggio in mare di essere umani e del loro conseguente trasferimento presso il porto sicuro più vicino».

---

**1.156**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'ordine pubblico, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare l'ingresso di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove l'ingresso nelle acque territoriali sia finalizzato a garantire il completamento di operazioni di salvataggio in mare di essere umani in concreto pericolo di vita».

**1.157**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'ordine pubblico, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata a garantire l'attuazione di obblighi internazionali in materia di salvataggio marittimo».

---

**1.158**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'ordine pubblico, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata a garantire l'attuazione di obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalle Convenzioni UNCLOS e SOLAS».

---

**1.159**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'ordine pubblico, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare

territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata a garantire l'attuazione di obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951».

---

### **1.160**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'ordine pubblico, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta sia finalizzata ad impedire espulsioni e respingimenti di migranti verso Paesi che non abbiano stipulato la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951».

---

### **1.161**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.», con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'ordine pubblico, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e per le politiche europee, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento

di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove la sosta riguardi navi coinvolte in operazioni Sar».

---

### **1.162**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.», con il seguente:*

«1-ter. Ove ricorra una attendibile minaccia per l'ordine pubblico, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare la sosta di navi nel mare territoriale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del lavoro e delle politiche sociali. Ove l'ingresso nelle acque territoriali sia finalizzato a garantire il rispetto del divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, il provvedimento di cui ai periodi precedenti può essere adottato solo previo parere vincolante dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza».

---

### **1.163**

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NENCINI, MARTELLI, NUGNES

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.», con il seguente:*

«1-ter. Il Ministro dell'interno, autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nelle funzioni di coordinamento di cui ai comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (SAR), può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della

cooperazione internazionale, con il ministro della difesa e con il ministro delle infrastrutture e trasporti, secondo le rispettive competenze».

---

### **1.164**

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NENCINI, MARTELLI, NUGNES

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.», con il seguente:*

«1-ter. Il Ministro dell'interno, autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nelle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (SAR), può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza nazionale ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il ministro della difesa e con il ministro delle infrastrutture e trasporti, secondo le rispettive competenze».

---

### **1.165**

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NENCINI, MARTELLI, NUGNES

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.», con il seguente:*

«1-ter. Il Ministro dell'interno, autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nelle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (SAR), può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato,

previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il ministro della difesa e con il ministro delle infrastrutture e trasporti, secondo le rispettive competenze».

---

### **1.166**

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NENCINI, MARTELLI, NUGNES

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.», con il seguente:*

«1-ter. Il Ministro dell'interno, autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nelle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (SAR), può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di comprovate ed evidenti minacce all'ordine e alla sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il ministro della difesa e con il ministro delle infrastrutture e trasporti, secondo le rispettive competenze».

---

### **1.167**

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NENCINI, MARTELLI, NUGNES

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.», con il seguente:*

«1-ter. Il Ministro dell'interno, autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nelle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (SAR), può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territori al e, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di comprovate ed evidenti minacce all'ordine e alla sicurezza nazionale ovvero quando si concretizzano le condi-

zioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il ministro della difesa e con il ministro delle infrastrutture e trasporti, secondo le rispettive competenze».

---

### **1.168**

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NENCINI, MARTELLI, NUGNES

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.», con il seguente:*

«1-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'interno, il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (SAR), può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689».

---

### **1.169**

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NENCINI, MARTELLI, NUGNES

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-ter.», con il seguente:*

«1-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'interno, il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (SAR), può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza nazionale ovvero quando

si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689».

---

### **1.170**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», sostituire il primo periodo con il seguente: «Ove ricorrano gravi e comprovati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 19».*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

### **1.171**

PARRINI, ALFIERI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, premettere le seguenti parole «In conformità alla normativa internazionale e ai relativi principi generali».*

---

### **1.172**

PARRINI, MIRABELLI, ALFIERI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», sostituire le parole: «Il Ministro dell'interno, Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis» con le seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze.».*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.173**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, sostituire le parole: «Il Ministro dell'interno, Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121,» con le seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,».*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.174**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, dopo le parole: «Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121,» inserire le seguenti: «avente la responsabilità della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,»*

---

**1.175**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, dopo le parole: «Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121,» inserire le seguenti: «avente l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica,»*

---

**1.176**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, dopo le parole: «Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121,» inserire le seguenti: «che adotta i provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,».*

---

**1.177**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, dopo le parole: «Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121,» inserire le seguenti: «avente il coordinamento in materia dei compiti e delle attività delle forze di polizia,».*

---

**1.178**

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, dopo le parole: «n. 121» inserire le seguenti: «, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

---

**1.179**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, dopo le parole: «n. 121» inserire le seguenti: «, nel rispetto dell'appartenenza all'Unione europea, in conformità alla normativa internazionale».*

---

**1.180**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, dopo le parole: «n. 121» inserire le seguenti: «, in conformità alla normativa internazionale e ai relativi principi generali,».*

---

**1.181**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, dopo le parole: «, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis,» inserire le*

*seguenti: «, con particolare riferimento all'emanazione delle misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

---

### **1.182**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, dopo le parole: «, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis,» inserire le seguenti: «, con particolare riferimento alla promozione di apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorità europee competenti nella stessa materia in base all'Accordo di Schengen, ai sensi dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

---

### **1.183**

PARRINI, ALFIERI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, dopo le parole: «nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis» inserire le seguenti: «, nel rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e del Protocollo addizionale n. 4,».*

---

### **1.184**

PARRINI, ALFIERI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, dopo le parole: «nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis» inserire le seguenti: «, nel rispetto dell'articolo 33 della Convenzione di Ginevra».*

---

### **1.185**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, dopo le parole: «nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis» inserire le*

*seguenti: «, nel rispetto dell'articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE».*

---

**1.186**

NUGNES, DE PETRIS, DE FALCO, ERRANI, FATTORI

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, dopo le parole: «nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia» inserire le seguenti: «e delle convenzioni internazionali sul diritto del mare in materia di soccorso e del principio di non refoulement.».*

---

**1.188**

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, dopo le parole: «obblighi internazionali dell'Italia» inserire le seguenti: «, inclusi quelli relativi al principio di non refoulement.».*

---

**1.189**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, dopo le parole: «obblighi internazionali dell'Italia» inserire le seguenti: «, in virtù dell'adesione a trattati internazionali.».*

---

**1.190**

PARRINI, ALFIERI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, dopo le parole: «obblighi internazionali dell'Italia» inserire le seguenti: «, inclusi quelli stabiliti dalle Convenzioni UNCLOS e SOLAS.».*

---

**1.191**

PARRINI, ALFIERI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, dopo le parole: «obblighi internazionali dell'Italia» inserire le seguenti: «, inclusi quelli stabiliti dagli emendamenti alle Convenzioni SOLAS e SAR, adottati dall'Organizzazione marittima mondiale (International Maritime Organization - IMO), che impongono agli Stati competenti per la regione SAR di cooperare nelle operazioni di soccorso e di prendersi in carico i naufraghi individuando e fornendo al più presto, la disponibilità di un luogo di sicurezza (Place of Safety - POS) inteso come luogo in cui le operazioni di soccorso si intendono concluse e la sicurezza dei sopravvissuti garantita».*

---

**1.192**

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», -primo periodo, dopo le parole: «obblighi internazionali dell'Italia» inserire le seguenti: «, inclusi quelli stabiliti dagli emendamenti alle Convenzioni SOLAS e SAR, adottati dall'Organizzazione marittima mondiale (International Maritime Organization - IMO),».*

---

**1.193**

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, dopo le parole: «obblighi internazionali dell'Italia» inserire le seguenti: «, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (cosiddetta Convenzione SAR), adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, che obbliga gli Stati contraenti a dividere, sulla base di accordi regionali, il mare in zone di propria competenza S.A.R. (soccorso e salvataggio).».*

---

**1.194**

PARRINI, ALFIERI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, dopo le parole: «obblighi internazionali dell'Italia» inserire le seguenti: «, inclusi quelli stabiliti dalla*

Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (cosiddetta Convenzione SAR), adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979,».

---

**1.195**

PARRINI, ALFIERI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, dopo le parole: «obblighi internazionali dell'Italia» inserire le seguenti: «, anche con riferimento a quelli in materia di salvataggio marittimo,».*

---

**1.196**

PARRINI, ALFIERI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, dopo le parole: «obblighi internazionali dell'Italia» inserire le seguenti: «, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare (cosiddetta Convenzione SOLAS), adottata a Londra il 12 novembre 1974, che obbliga il comandante di una nave, che sia in posizione tale da poter prestare assistenza, avendo ricevuto informazione da qualsiasi fonte circa la presenza di persone in pericolo in mare, a procedere con tutta rapidità alla loro assistenza, se è possibile informando gli interessati o il servizio di ricerca e soccorso del fatto che la nave sta effettuando tale operazione.».*

---

**1.197**

PARRINI, ALFIERI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, dopo le parole: «obblighi internazionali dell'Italia» inserire le seguenti: «, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare (cosiddetta Convenzione SOLAS), adottata a Londra il 12 novembre 1974,».*

---

**1.198**

PARRINI, ALFIERI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, dopo le parole: «obblighi internazionali dell'Italia» inserire le seguenti: «, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982,».*

---

**1.199**

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, dopo le parole: «obblighi internazionali dell'Italia» inserire le seguenti: «, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, che dispone che ogni Stato esiga che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio e i passeggeri, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita e proceda quanto più velocemente possibile al soccorso delle persone in pericolo qualora sia a conoscenza del loro bisogno di assistenza, nella misura in cui ci si può ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa».*

---

**1.200**

PARRINI, ALFIERI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, dopo le parole: «obblighi internazionali dell'Italia» inserire le seguenti: «, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982,».*

---

**1.201**

PARRINI, ALFIERI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, dopo le parole: «obblighi internazionali dell'Italia» inserire le seguenti: «, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951,».*

---

**1.202**

PARRINI, ALFIERI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, dopo le parole: «obblighi internazionali dell'Italia» inserire le seguenti: «e delle norme nazionali ed europee».*

---

**1.203**

PARRINI, ALFIERI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, dopo le parole: «obblighi internazionali dell'Italia» inserire le seguenti: «, evitando ogni comportamento che concorra alla determinazione di situazioni di rischio per la vita umana,».*

---

**1.204**

PARRINI, ALFIERI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, dopo le parole: «obblighi internazionali dell'Italia» inserire le seguenti: «, inclusi quelli che vietano le espulsioni e i respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti o verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di essere riespuli verso Paesi in sui subirebbero persecuzioni e/o trattamenti inumani o degradanti,».*

---

**1.205**

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», dopo le parole: «nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia» inserire le seguenti: «in particolare della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (SAR),».*

---

**1.206**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, dopo la parola: «Italia» inserire le seguenti: «, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.».*

---

**1.207**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, sopprimere le parole: «o vietare.».*

---

**1.208**

NUGNES, DE PETRIS, DE FALCO, ERRANI, FATTORI

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

*- sopprimere le parole: «l'ingresso, il transito o»;*

*- dopo le parole: «non commerciale» inserire le seguenti: «o navi impegnate in attività di soccorso.».*

---

**1.210**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso: «1-ter.», primo periodo, sopprimere le parole: «l'ingresso.».*

---

**1.211**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, sopprimere le parole: «il transito».*

---

**1.212**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, sopprimere le parole: «o la sosta».*

---

**1.213**

MIRABELLI, PARRINI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», sostituire le parole: «salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale» con le seguenti: «tranne che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio governativo non commerciale oppure di navi ONG impegnate in operazioni di ricerca e soccorso in mare in attuazione delle norme di diritto internazionale».*

---

**1.214**

MIRABELLI, PARRINI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», sostituire le parole: «salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale» con le seguenti: «salvo che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio governativo non commerciale oppure di navi coinvolte in operazioni Sar».*

---

**1.215**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», sostituire le parole: «salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale» con le*

*seguenti*: «salvo che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio governativo non commerciale oppure di navi battenti bandiera italiana».

---

### **1.216**

MIRABELLI, PARRINI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.»*, sostituire le parole: «salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale» con le seguenti: «salvo che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio governativo non commerciale oppure di navi ONG».

---

### **1.217**

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NENCINI, MARTELLI, NUGNES

*Al comma 1, capoverso «1-ter.»*, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo le parole*: «non commerciale», *inserire le seguenti*: «o impegnate in operazioni che rientrano nell'ambito della Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (SAR)».

- *dopo le parole*: «di concerto con», *inserire le seguenti*: «il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,».

- *sostituire le parole*: «informandone il Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «previa autorizzazione del Consiglio dei ministri».

---

### **1.219**

NUGNES, DE PETRIS, DE FALCO, ERRANI, FATTORI

*Al comma 1, capoverso «1-ter.»*, primo periodo, *dopo le parole*: «non commerciale» *inserire le seguenti*: «o di navi sia italiane che straniere, impegnate in operazioni di salvataggio in cui sia necessario portare a terra persone in grave pericolo per la propria salute e per la vita stessa o di navi comunque utilizzate quando dal punto di vista tecnico-operativo, possono utilmente intervenire alla stregua di altre navi mercantili presenti in zona».

---

**1.220**

NUGNES, DE PETRIS, DE FALCO, ERRANI, FATTORI

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, dopo le parole: «non commerciale», inserire le seguenti: «o di navi impegnate in attività di soccorso di naufraghi e di trasporto degli stessi verso il porto sicuro più vicino».*

---

**1.222**

FATTORI, NUGNES, DE FALCO

*All'articolo, dopo le parole: «navi in servizio governativo non commerciale» aggiungere le seguenti: «o navi impegnate in attività di soccorso o con minori a bordo».*

---

**1.223**

FATTORI, NUGNES, DE FALCO

*All'articolo, dopo le parole: «navi in servizio governativo non commerciale» aggiungere le seguenti: «o navi impegnate in attività di soccorso».*

---

**1.224**

FATTORI, NUGNES, DE FALCO

*All'articolo, dopo le parole: «navi in servizio governativo non commerciale» aggiungere le seguenti: «o navi con minori a bordo».*

---

**1.225**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, dopo le parole: «non commerciale» aggiungere le seguenti: «o di navi coinvolte in attività di soccorso in mare».*

---

**1.226**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, dopo le parole: «non commerciale» aggiungere le seguenti: «o di navi impegnate in operazioni SAR».*

---

**1.227**

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», dopo le parole: «non commerciale», aggiungere le seguenti: «o impegnate in operazioni che rientrano nell'ambito della Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (SAR)».*

---

**1.228**

FATTORI, NUGNES, DE FALCO

*All'articolo, sostituire le parole: «per motivi di ordine e sicurezza pubblica» con le seguenti: «per comprovati motivi di ordine e sicurezza pubblica».*

---

**1.229**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.» sostituire le parole: «per motivi di ordine e sicurezza pubblica» con le seguenti: «per motivi di comprovate e palesi minacce all'ordine e alla sicurezza pubblica».*

---

**1.230**

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NENCINI, MARTELLI, NUGNES

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», sostituire le parole: «sicurezza pubblica» con le seguenti: «sicurezza nazionale».*

---

### 1.231

FATTORI, NUGNES, DE FALCO

*All'articolo dopo le parole: «Per motivi di ordine e sicurezza pubblica» sono aggiunte le seguenti: «mantenendo i principi costituzionali di cui all'articolo 2 e con essi quelli presenti nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo».*

---

### 1.232

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1 sopprimere le parole: «ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati ed atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689».*

---

### 1.233

NUGNES, DE PETRIS, DE FALCO, ERRANI, FATTORI

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», sostituire le parole da: «ovvero» fino alle seguenti: «il Presidente del Consiglio dei ministri» con le parole: «e quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g) limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri». Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato all'autorità giudiziaria competente la quale provvede entro il termine perentorio di 48 ore a convalidarlo o rigettarlo con motivazione».*

---

**1.235**

FATTORI, NUGNES, DE FALCO

*All'articolo sostituire le parole:* «ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689.» *con* «nel rispetto dei principi e delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, mantenendo il rispetto delle convenzioni internazionali sul diritto del mare in materia di soccorso e del principio di *non-refoulement*».

---

**1.237**

NUGNES, DE PETRIS, DE FALCO, ERRANI, FATTORI

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», primo periodo, dopo le parole:* «per motivi di ordine e sicurezza pubblica» *sostituire la seguente:* «ovvero» *con la parola:* «e».

---

**1.239**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Il provvedimento è adottato, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze».

---

**1.240**

NUGNES, DE PETRIS, DE FALCO, ERRANI, FATTORI

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», l'ultimo periodo è sostituito con il seguente:* «Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro della difesa, con il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro degli esteri, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri».

---

**1.241**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: «Il provvedimento è adottato di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.».*

---

**1.244**

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», secondo periodo, dopo le parole: «di concerto» inserire le seguenti: «con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».*

---

**1.247**

NUGNES, DE PETRIS, DE FALCO, ERRANI, FATTORI

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», secondo periodo, dopo le parole: «secondo le rispettive competenze» sostituire le parole: «informandone il» con le seguenti: «previa autorizzazione del».*

---

**1.248**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», secondo periodo, sostituire le parole: «informandone il Presidente del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri».*

---

**1.249**

FATTORI, NUGNES, DE FALCO

*All'articolo, sostituire le parole: «... informandone il Presidente del Consiglio dei Ministri» con le seguenti «... e con il Presidente del Consiglio dei Ministri».*

---

**1.250**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il provvedimento non può essere adottato ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 19».*

---

**1.251**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il provvedimento non può essere adottato ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 19, paragrafo 1.1».*

---

**1.252**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il provvedimento non può essere adottato ove le condotte di cui al primo periodo siano finalizzate a garantire l'attuazione di obblighi internazionali, inclusi quelli che vietano le espulsioni e i respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti o verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di essere riespulsivi verso Paesi in cui subirebbero persecuzioni e/o trattamenti inumani o degradanti».*

---

**1.253**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il provvedimento non può essere adottato ove le condotte di cui al primo periodo siano finalizzate a impedire espulsioni e respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti».*

---

**1.254**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il provvedimento non può essere adottato ove le condotte di cui al primo periodo siano finalizzate a garantire il rispetto degli obblighi internazionali in materia di salvataggio marittimo».*

---

**1.255**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il provvedimento non può essere adottato ove le condotte di cui al primo periodo siano finalizzate a garantire il rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalle Convenzioni UNCLOS e SOLAS».*

---

**1.256**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il provvedimento non può essere adottato ove le condotte di cui al primo periodo siano finalizzate a garantire il rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951».*

---

**1.257**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il provvedimento non può essere adottato ove le condotte di cui al primo periodo siano finalizzate a impedire espulsioni e respingimenti di migranti verso Paesi che non abbiano stipulato la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951».*

---

**1.258**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il provvedimento non può essere adottato ove le condotte di cui al primo periodo siano realizzate da navi coinvolte in operazioni Sar».*

---

**1.259**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il provvedimento non può essere adottato ove le condotte di cui al primo periodo siano finalizzate a garantire il rispetto del divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati».*

---

**1.260**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il provvedimento non può essere adottato ove le condotte di cui al primo periodo siano finalizzate a garantire il rispetto dell'obbligo internazionale di salvataggio in mare di essere umani e del loro conseguente trasferimento presso il porto sicuro più vicino».*

---

**1.261**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il provvedimento non può essere adottato ove le condotte di cui al primo periodo siano finalizzate al completamento di operazioni di salvataggio in mare di essere umani in concreto pericolo di vita».*

---

**1.262**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il provvedimento è adottato previo parere favorevole delle commissioni parlamentari competenti per materia, che devono esprimerlo entro cinque giorni dalla trasmissione. Qualora non intenda conformarsi al parere, il Ministro trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo è espresso dalle commissioni competenti per materia entro i successivi due giorni».*

---

**1.263**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il provvedimento è adottato previo parere favorevole delle commissioni parlamentari competenti per materia, che devono esprimerlo entro cinque giorni dalla trasmissione».*

---

**1.264**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il provvedimento è adottato previo parere favorevole delle commissioni parlamentari competenti per materia».*

---

**1.265**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il provvedimento non può essere adottato ove risulti che la nave di cui si intende impedire l'ingresso e il transito nel mare territoriale è impegnata in operazioni di salvataggio di persone sopravvissute ad episodi di naufragio».*

---

**1.266**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il provvedimento non può essere adottato ove risulti che sulla nave di cui si intende impedire l'ingresso, il transito o la sosta nel mare territoriale sono presenti minori stranieri non accompagnati ai sensi della legge 7 aprile 2017, n. 47».*

---

**1.267**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il provvedimento non può essere adottato ove risulti che sulla nave di cui si intende impedire l'ingresso, il transito o la sosta nel mare territoriale sono presenti donne che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 19, paragrafo 2, lettera d)».*

---

**1.268**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il provvedimento non può essere adottato ove risulti che sulla nave di cui si intende impedire l'ingresso, il transito o la sosta nel mare territoriale sono presenti persone che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 20-bis».*

---

**1.269**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il provvedimento non può essere adottato ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 20».*

---

**1.270**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter.», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il provvedimento non può essere adottato ove ricorrano le condizioni previste dal Titolo IV».*

---

**1.271**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il provvedimento non può essere adottato ove risulti che la nave di cui si intende impedire l'ingresso, il transito o la sosta nel mare territoriale si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 2».*

---

**1.272**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il provvedimento non può essere adottato ove risulti che sulla nave di cui si intende impedire l'ingresso, il transito o la sosta nel mare territoriale sono presenti persone che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251».*

---

**1.273**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il provvedimento non può essere adottato ove risulti che sulla nave di cui si intende impedire l'ingresso, il transito o la sosta nel mare territoriale sono presenti persone che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251».*

---

**1.274**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «1-ter», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il provvedimento di cui ai periodi precedenti non può essere adottato ove risulti che sulla nave di cui si intende impedire l'ingresso, il transito o la sosta nel mare territoriale sono presenti persone che si trovino nelle condizioni previste all'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251».*

---

**1.275**

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

*Al comma 1, dopo il capoverso «1-ter» aggiungere il seguente:*

*«1-quater. Le navi appartenenti a organizzazioni non governative che intendono fare ingresso nelle acque nazionali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'interno le proprie fonti di finanziamento, ricevute a qualunque titolo, e da chi provengono».*

---

**1.276**

MODENA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«1-bis. Il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno emanano entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto per la individuazione delle modalità di installazione ed uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri*

strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari al fine di:

*a)* garantire che il costo unitario dei dispositivi elettronici sia minore quale onere ai costi giornalieri della permanenza di un detenuto in carcere calcolato su media mensile degli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge;

*b)* garantire la disponibilità dei dispositivi elettronici secondo il calcolo delle richieste formulate, tenuto conto delle richieste rigettate e dei casi di mancata disponibilità, così come risultanti negli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge;

*c)* effettuare il monitoraggio annuale avente ad oggetto i risparmi di spesa da destinarsi alle misure per la efficienza del sistema giudiziario».

---

### **1.277**

CALIENDO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, anche in considerazione di quanto previsto al comma 1, la somma attualmente impiegata a tal fine è aumentata della metà. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia"».

---

### **1.278**

MALLEGNI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

"Il questore, può disporre, con atto motivato, perquisizioni di dettaglio di determinate aree occupate da immigrati clandestini e o presunti tali e

contestualmente il rimpatrio immediato degli stessi presso i Paesi di origine sicuri"».

---

### **1.279**

BERNINI, MALAN, GASPARRI, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis.01. Al fine di individuare l'entità e la natura del fenomeno dell'immigrazione clandestina, i Prefetti eseguono trimestralmente un monitoraggio sui flussi migratori verso l'Italia.

5-bis.02. Con decreto del Ministro dell'interno, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera e la Conferenza unificata, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua le modalità e le procedure da seguire per le finalità di cui al comma 1"».

---

### **1.280**

MALLEGNI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 28-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza, le autorità competenti di cui all'articolo 3, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare gli strumenti di prevenzione e contrasto all'immigrazione clandestina, al fine di assicurare l'effettività delle espulsioni, nel rispetto delle garanzie costituzionali, possono disporre l'immediato allontanamento del clandestino appartenente ai paesi di origine sicuri di cui all'articolo 2-bis, perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza"».

---

## **1.281**

AIMI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente:

*e*) il richiedente sia stato condannato, per uno o più reati contro la persona o contro il patrimonio o per detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti, o comunque per aver commesso un grave crimine comune, con sentenza di condanna penale passata in giudicato. Ai fini della valutazione dell'inammissibilità della domanda la Commissione territoriale tiene conto di eventuali denunce a carico del richiedente anche in assenza di una sentenza di condanna definitiva».

---

## **1.282**

AIMI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 12, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 5-*bis*, le parole: "rimangono nel Sistema di protezione di cui al comma 4", sono sostituite con le seguenti: "sono trasferiti immediatamente nel Sistema di protezione per adulti";

*b*) dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente:

"5-*ter*. Il richiedente asilo che abbia dichiarato in maniera mendace la propria minore età, al fine di ottenere i relativi benefici previsti dalla legge, è espulso con provvedimento immediato"».

---

**1.283**

MALAN

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, le parole: "si può dimostrare che", sono sostituite con le seguenti: "consta che"».

---

**1.284**

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per le finalità di cui al presente articolo il Governo italiano adotta le iniziative di competenza, anche in sede europea, volte a promuovere l'avvio di una missione militare europea, con la partecipazione di tutti gli Stati membri, per la creazione di un blocco navale davanti alle coste libiche».

---

**1.285**

MALAN

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è adottato l'elenco di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni».

---

**1.286**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Il Ministro dell'interno nell'ambito delle operazioni di cui al comma precedente, garantisce la piena applicazione della legge 7 aprile 2017, n. 47 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non

accompagnati", in particolare assicurandosi che venga rispettato il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati».

---

**1.287**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Le norme di cui al presente articolo non si applicano in presenza di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia che prevedano l'obbligo del salvataggio in mare di essere umani e il loro conseguente trasferimento presso il porto sicuro più vicino».

---

**1.288**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Le norme di cui al presente articolo non si applicano qualora le navi abbiano effettuato il salvataggio in mare di essere umani in concreto pericolo di vita».

---

## ORDINI DEL GIORNO

**G1.1**

PARRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica - A.S. 1437-;

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica A.S. 1437;

l'articolo 117 della Costituzione prevede al comma 1 che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

tuttavia, l'articolo 1, stabilisce che il Ministro dell'interno, sia per nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, possa vietare o limitare l'ingresso, il transito o la permanenza nelle acque territoriali di navi per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g) limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti;

pur essendo evidente che ai sensi dell'articolo 117 gli obblighi internazionali non possono che prevalere sulla potestà legislativa dello Stato che ad essi deve, conformarsi, così come è formulata la norma in esame rischia di confliggere con taluni dei principali obblighi sanciti dai trattati internazionali in materia di soccorso in mare o di divieto dei respingimenti collettivi, in particolare laddove di fatto prevede che sia il Ministro dell'interno a valutare, all'atto dell'adozione del proprio provvedimento, se il pieno rispetto di tali obblighi sussista o meno,

impegna il Governo:

anche e soprattutto nella fase di attuazione della presente legge, a verificare il puntuale rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli che vietano i respingimenti collettivi.

---

## **G1.2**

PARRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica A.S. 1437;

premesso che:

l'articolo 117 della Costituzione prevede al comma 1 che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

tuttavia, l'articolo 1 del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, A.S. 1437, stabilisce che il Ministro dell'interno, sia pur nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, ha il potere di vietare o limitare l'ingresso, il transito o la permanenza nelle acque territoriali di navi per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 19, pa-

ragrafo 2, lettera g) limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti;

pur essendo evidente che ai sensi dell'articolo 117 gli obblighi internazionali non possono che prevalere sulla potestà legislativa dello Stato che ad essi deve conformarsi, così come è formulata la norma in esame rischia di confliggere con taluni dei principali obblighi sanciti dai trattati internazionali in materia di soccorso in mare o di divieto dei respingimenti collettivi, in particolare laddove di fatto prevede che sia il Ministro dell'interno a valutare, all'atto dell'adozione del proprio provvedimento, se il pieno rispetto di tali obblighi sussista o meno,

impegna il Governo:

nella fase di attuazione della presente legge, a verificare il puntuale rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli sanciti dalle convenzioni internazionali firmate e ratificate dall'Italia in materia di soccorso in mare.

---

### **G1.3**

PARRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica A.S. 1437;

premesso che:

quello che ci troviamo ad esaminare altro non è che un provvedimento «manifesto», propaganda che al di là dei fini proposti appare privo di reale efficacia giuridica, poiché non potrà raggiungere gli effetti che pretende, ma che corre il rischio di andare, invece, contro gli interessi nazionali, seminando intolleranze e paure, non diffondendo insicurezze, smantellando i presidi di integrazione come il sistema SPRAR, perché integrazione significa sicurezza;

i due articoli principali 1 e 2 dispongono un nuovo potere in capo al Ministro dell'interno, cioè il potere di bloccare, prima dell'ingresso nelle acque territoriali, imbarcazioni quando queste imbarcazioni, a discrezione del Ministro dell'interno, possano mettere a repentaglio l'ordine o la sicurezza pubblica oppure possano violare le norme che riguardano l'immigrazione, però, ovviamente, «nel rispetto delle normative internazionali»;

le normative internazionali prevedono che se il comandante di una nave in navigazione individua o intercetta un'imbarcazione in cui ci sono persone in pericolo, naufraghi, cioè persone che sono su un'imbarcazione che non è più in grado di manovrare (questa è l'esatta definizione), quell'imbarcazione ha l'obbligo - ha l'obbligo, il dovere di salvare quelle persone e salvare quelle

persone non significa semplicemente prenderle a bordo ma trasportarle in un porto sicuro e farle sbarcare in un porto sicuro;

il decreto-legge prevede invece che il Ministro dell'interno abbia la possibilità di bloccare una nave quando c'è un problema di ordine pubblico: una normativa di fatto in ultima istanza perché inapplicabile, ma deleteria sul fronte degli effetti propagandistici e del rispetto dei diritti umani;

tra le «emergenze» di questo Governo e in particolare del Ministro competente, al di là di proclami e visite ad effetto ad immobili confiscati alla Mafia, non si rintraccia la lotta alla criminalità organizzata, che oltre tutto non poco ruolo riveste nella gestione dei traffici e nello sfruttamento di esseri umani;

il Ministro dell'interno ha invece ritenuto considerare una priorità «rivedere» la assegnazione delle scorte, con un'annunciata direttiva ministeriale, di cui però ancora ad oggi non si ha disponibilità, ma che ha sicuramente avuto come effetto quella di dare un segnale di indebolimento della tutela delle persone minacciate dalle mafie,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, anche a valere sugli introiti delle nuove entrate che potrebbero derivare dalle sanzioni amministrative che il decreto introduce per le violazioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, adeguati stanziamenti atti a garantire un efficiente servizio scorte, con adeguate tutele e garanzie per la sicurezza degli agenti addetti, per la protezione personale per la protezione personale degli amministratori minacciati dalla mafia e dalla camorra.

---

## **G1.4**

PARRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica A.S. 1437;

premesso che:

quello che ci troviamo ad esaminare è un provvedimento che, al di là dei propositi, appare privo di efficacia giuridica, poiché mette in contrapposizione gli ulteriori poteri introdotti affidati al Ministero dell'interno con le convenzioni internazionali: la convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare, sottoscritta nel 1974, che obbliga il comandante della nave

che si trovi nella posizione di essere in grado di prestare assistenza a procedere con celerità al soccorso; la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sottoscritta nel 1982, che dichiara che ogni Stato esige che il comandante di una nave che batte la sua bandiera presti soccorso con celerità.; gli emendamenti alle convenzioni SOLAS e SAR e le linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare del Comitato marittimo per la sicurezza dell'IMO;

l'intento del governo, con questo decreto è esplicitamente quello di arginare le attività delle ONG, già regolamentate dal precedente governo, dal codice di condotta, sottoscritto proprio con le Organizzazioni Non Governative;

i due articoli principali 1 e 2 dispongono un nuovo potere in capo al Ministro dell'Interno, cioè il potere di bloccare, prima dell'ingresso nelle acque territoriali, imbarcazioni quando queste imbarcazioni, possano mettere a repentaglio l'ordine o la sicurezza pubblica sulla base delle decisioni del solo Ministro dell'Interno oppure quando possano violare le norme che riguardano l'immigrazione, però, ovviamente, «nel rispetto delle normative internazionali»;

vige l'obbligo di tutti gli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità il pieno rispetto dei diritti inclusi, anche nelle situazioni di grave emergenza e pregiudizio per i più fragili.

va garantito la piena applicazione della legge n. 47 del 2017 che riguarda Disposizione in materia di minori stranieri non accompagnati,

impegna il Governo:

a garantire in tutte le circostanze contenute nel decreto il pieno rispetto delle Convenzioni e leggi sopracitate, e assicurare il primo approdo sicuro e ogni misura necessaria a garantire l'integrità dei nuclei familiari, l'accesso nel più breve tempo possibile ai soccorsi e cure sanitarie, l'accesso a percorsi qualificati di inclusione sociale e scolastica, e la tutela delle persone con fragilità sociali, siano essi uomini, donne, minori e persone con disabilità.

---

## **G1.5**

PARRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica A.S. 1437;

premessi che:

quello che ci troviamo ad esaminare altro non è che un provvedimento «manifesto», propaganda che al di là dei fini proposti appare privo di reale efficacia giuridica, poiché non potrà raggiungere gli effetti che pretende;

quello che interessa al Governo è semplicemente lanciare un messaggio, un messaggio pericoloso che addita a nemici del popolo e a nemici del Paese le ONG, tutte le ONG e tutte le organizzazioni non governative, cioè tutti gli enti e le istituzioni che si occupano professionalmente di solidarietà;

i due articoli principali 1 e 2 dispongono un nuovo potere in capo al Ministro dell'interno, cioè il potere di bloccare, prima dell'ingresso nelle acque territoriali, imbarcazioni quando queste imbarcazioni, a discrezione del Ministro dell'interno, possano mettere a repentaglio l'ordine o la sicurezza pubblica oppure possano violare le norme che riguardano l'immigrazione, però, ovviamente, «nel rispetto delle normative internazionali»;

le normative internazionali prevedono però che se il comandante di una nave in navigazione individua o intercetta un'imbarcazione in cui ci sono persone in pericolo, naufraghi, cioè persone che sono su un'imbarcazione che non è più in grado di manovrare (questa è l'esatta definizione), quell'imbarcazione ha l'obbligo - ha l'obbligo, il dovere di salvare quelle persone e salvare quelle persone non significa semplicemente prenderle a bordo ma trasportarle in un porto sicuro e farle sbarcare in un porto sicuro;

il decreto-legge prevede invece che il Ministro dell'interno abbia la possibilità di bloccare una nave quando c'è un problema di ordine pubblico: una normativa di fatto in ultima istanza perché inapplicabile, ma deleteria sul fronte degli effetti propagandistici e del rispetto dei diritti umani,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di riconsiderare integralmente l'impianto normativo relativamente a quanto esposto in premessa, nonché ad effettuare un monitoraggio entro tre mesi sull'impatto del combinato disposto delle nuove norme di cui al provvedimento in esame e delle disposizioni di cui al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, così come convertito dalla legge n. 131 del 1 dicembre 2018, e comunque, a verificarne, con cadenza almeno semestrale la prassi applicativa con particolare riferimento alle ricadute, anche in termini di sicurezza dei territori, sul sistema SPRAR in seguito alla sua sostanziale dismissione.

---

## G1.6

PARRINI

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame si inserisce nell'alveo dei provvedimenti adottati dall'attuale governo che declinano la materia «ordine e sicurezza pubblica» principalmente nel contrasto e repressione dell'immigrazione irregolare; i proclamati requisiti di necessità e urgenza, alla base dei quali viene giustificata l'emanazione del decreto-legge, riguarderebbero - si legge nella relazione - «il rischio che si possano riaccendere ipotesi di nuove ondate migratorie in considerazione degli scenari geopolitici internazionali» e «dell'approssimarsi della stagione estiva che, da sempre, ha fatto registrare il picco massimo di partenze di imbarcazioni cariche di migranti (in cui, peraltro, con maggiore facilità, possono celarsi anche cellule terroristiche)»;

è quindi la relazione stessa del decreto che ammette, implicitamente, che non esiste alcuna emergenza «sbarchi» che giustifichi la necessità dell'adozione dell'atto normativo di urgenza; l'emergenza era finita già nei primi cinque mesi del 2018 con una diminuzione degli sbarchi del 78 per cento per cento rispetto a quelli del 2017 e con un più accentuato calo degli arrivi dalla Libia: -84 per cento rispetto al 2017. Questo era ed è il bilancio dell'attività sul fronte dell'immigrazione del governo Gentiloni: risultati raggiunti, senza la chiusura dei porti, salvando vite umane attraverso la collaborazione del governo con le organizzazioni non governative;

a fronte del drastico calo degli sbarchi nel Mediterraneo sono invece in forte aumento gli ingressi nel nostro territorio dei cosiddetti «Dublinanti», cioè coloro che vengono espulsi dai paesi europei dove vivono verso gli Stati attraverso i quali sono entrati nell'Unione per effetto del Regolamento di Dublino che individua nello Stato di primo ingresso il responsabile dell'esame della domanda di protezione internazionale;

parrebbe addirittura che vi sia stato il sorpasso del numero dei migranti richiedenti protezione internazionale provenienti da paesi dell'Unione europea su quelli provenienti via mare;

il primo c.d. decreto sicurezza ha sostanzialmente smantellato il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro, oltre che ad avere come effetto «paradosso» ricadute negative per la stessa sicurezza dai cittadini dovuta alla incertezza e alla irregolarità che ne consegue, sta dispiegando i suoi nefasti effetti sui i soggetti particolarmente

vulnerabili, quali ad esempio le donne e i loro bambini, o comunque i soggetti che in mancanza della possibilità di vedersi riconosciuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari saranno sostanzialmente privi delle tutele-necessarie, quali ad esempio le donne e i loro bambini, o comunque i minori che in mancanza della possibilità di vedersi riconosciuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari saranno sostanzialmente privi delle tutele necessarie, in particolare i neomaggiorenni che arrivati Italia da minori si trovano sostanzialmente abbandonati dal sistema;

i Governi del Partito democratico, come dimostrato da due recenti interventi normativi, quali ad esempio la previsione contenuta nella legge di bilancio 2018 che aveva riservato, in via sperimentale, ai *care leavers* un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, da effettuare in ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia, garantendo la continuità dell'assistenza nei loro confronti, sino al compimento del ventunesimo anno d'età, soprattutto, la legge n. 47 del 2017, recante norme di protezione degli stranieri non accompagnati che, all'articolo 13, valorizza la possibilità per i tribunali per i minorenni di disporre l'affido al servizio sociale del neo maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età; con l'abolizione del permesso della protezione umanitaria, i minori che hanno fatto richiesta di protezione internazionale e che si vedranno eventualmente notificare il diniego rischiano di rimanere privi di qualunque forma di protezione;

durante i lavori del Senato sono stati approvati, inoltre, ulteriori emendamenti peggiorativi, uno dei quali è andato a eliminare un'importante garanzia prevista dalla legge n. 47 per i neomaggiorenni in attesa di convertire il proprio permesso di soggiorno per minore età in un permesso per studio,

lavoro o attesa occupazione, come previsto dall'articolo 32 comma 1-*bis* del Testo Unico sull'immigrazione; la conversione del permesso da parte della Questura è sottoposta al parere positivo sul percorso di integrazione emanato dal Ministero del Lavoro. Per evitare che, in caso di mancata risposta dell'amministrazione, i ragazzi in attesa del parere permanessero in un limbo anche di mesi, la legge n. 47 aveva previsto l'applicabilità del silenzio-assenso, consentendo quindi alle Questure di rilasciare il permesso senza dover attendere il parere oltre i termini previsti; tale garanzia, contenuta negli ultimi due periodi dello stesso comma 1-*bis* dell'articolo 32, quando applicata ha consentito ai neomaggiorenni di fuoriuscire da questo limbo di attesa e poter proseguire il proprio percorso in continuità con quanto realizzato (percorsi studio, di formazione professionale, etc.) senza subire gli effetti di una permanenza sul territorio pur regolare ma mancante di un permesso di soggiorno, ad esempio le difficoltà di accesso a percorsi di formazione professionale o all'iscrizione anagrafica;

nel decreto sicurezza cosiddetto «sicurezza *bis*», i minori sulle navi diventano nuovamente vittime tra le vittime,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di riconsiderare integralmente l'impianto normativo relativamente a quanto esposto in premessa, nonché, nell'ambito delle sue proprie competenze, a verificare e a garantire il rispetto della legge 7 aprile 2017, n. 47 «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati», in particolare assicurandosi che venga rispettato il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati prevista dalla legge n. 47 del 2017, anche in ossequio al divieto di espulsione del minore previsto dalla Convenzione sui Diritti dell'infanzia e dell'Adolescenza (Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1991, n. 35) e dalle legge 47 del 2017 che sancisce il divieto assoluto di respingimento alla frontiera del minore (introdotto all'articolo 19 comma 1-*bis* del decreto legislativo 286 del 1998).

---

## **G1.7**

PARRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica A.S. 1437;

premesso che:

il decreto in esame si inserisce nell'alveo dei provvedimenti adottati dall'attuale governo che declinano la materia «ordine e sicurezza pubblica» principalmente nel contrasto e repressione dell'immigrazione irregolare; i proclamati requisiti di necessità e urgenza, alla base dei quali viene giustificata l'emanazione del decreto-legge, riguarderebbero - si legge nella relazione - «il rischio che si possano riaccendere ipotesi di nuove ondate migratorie in considerazione degli scenari geopolitici internazionali» e «dell'approssimarsi della stagione estiva che, da sempre, ha fatto registrare il picco massimo di partenze di imbarcazioni cariche di migranti (in cui, peraltro, con maggiore facilità, possono celarsi anche cellule terroristiche)»;

è quindi la relazione stessa del decreto che ammette, implicitamente, che non esiste alcuna emergenza «sbarchi» che giustifichi la necessità dell'adozione dell'atto normativo di urgenza; l'emergenza era finita già nei primi cinque mesi del 2018 con una diminuzione degli sbarchi del 78 per cento per cento rispetto a quelli del 2017 e con un più accentuato calo degli arrivi dalla

Libia: -84 per cento rispetto al 2017. Questo era ed è il bilancio dell'attività sul fronte dell'immigrazione del governo Gentiloni: risultati raggiunti, senza la chiusura dei porti, salvando vite umane attraverso la collaborazione del governo con le organizzazioni non governative;

a fronte del drastico calo degli sbarchi nel Mediterraneo sono invece in forte aumento gli ingressi nel nostro territorio dei cosiddetti «Dublinanti», cioè coloro che vengono espulsi dai paesi europei dove vivono verso gli Stati attraverso i quali sono entrati nell'Unione per effetto del Regolamento di Dublino che individua nello Stato di primo ingresso il responsabile dell'esame della domanda di protezione internazionale;

parrebbe addirittura che vi sia stato il sorpasso del numero dei migranti richiedenti protezione internazionale provenienti da paesi dell'Unione europea su quelli provenienti via mare;

per capire l'entità della minaccia è utile dare qualche dato: ad Agrigento (provincia di riferimento per gli sbarchi a Lampedusa) ci sono stati, nel 2017, 231 sbarchi con 11.159 immigrati. Nel 2018 il dato è calato con 218 sbarchi e 3.900 immigrati e nel primo semestre del 2019 ci sono stati soltanto 49 sbarchi e 1.084 immigrati. Di tali sbarchi quelli riferiti ai salvataggi delle ONG sono una porzione assolutamente minore e, per quanto riguarda il 2019, statisticamente insignificanti,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di riconsiderare integralmente l'impianto normativo relativamente a quanto esposto in premessa, nonché ad effettuare un monitoraggio entro tre mesi sull'impatto del combinato disposto delle nuove norme di cui al provvedimento in esame e delle disposizioni di cui al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, così come convertito dalla legge n. 131 del 1 dicembre 2018, e comunque, a verificarne, con cadenza almeno semestrale la prassi applicativa.

---

## **G1.8**

PARRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica A.S. 1437;

premesso che:

uno strumento che questo Governo sta completamente sottoutilizzando è quello del rimpatrio volontario assistito: una misura per facilitare il rientro nel Paese di origine che offre adeguata assistenza, nonché incentivi, in tale percorso;

negli scorsi anni, alcune reti di organizzazioni non governative e di terzo settore hanno sperimentato, in convenzione con il Ministero dell'interno e su numeri significativi, la concreta fattibilità del rimpatrio volontario assistito;

tale misura si rivolge a cittadini di Paesi terzi che sono presenti in Italia e per i quali non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o soggiorno; a protetti internazionali riconosciuti e che rinunciano allo *status*; a richiedenti asilo rinunciatari; a richiedenti asilo denegati entro i 15/30 giorni dal ricevimento del diniego; a richiedenti asilo denegati che hanno presentato ricorso; a cittadini in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari che rinunciano al titolo; a cittadini che godono del diritto di soggiorno, di soggiorno di lungo periodo e che scelgono di avvalersi del rimpatrio volontario assistito; una vera strategia dovrebbe essere dotata di stanziamenti e di strumenti ben superiori agli attuali, facendo così diventare il rimpatrio volontario assistito una vera e civile alternativa ai rimpatri forzosi o alla condizione di irregolarità «ignorata» e tutto sommato tollerata;

il rimpatrio assistito volontario può in particolare servire per quanti hanno avuto il diniego alla richiesta di asilo politico,

impegna il Governo:

a potenziare i programmi di rimpatrio volontario assistito, da realizzare direttamente o attraverso convenzioni con reti associative accreditate, in collaborazione con enti locali, in accordo con le Prefetture e previo controllo delle condizioni dei Paesi di origine;

a valutare l'introduzione di nuove e maggiori soluzioni incentivanti, anche di natura economica, al fine di favorire la volontaria decisione di ritorno nei Paesi d'origine;

a finanziare tali programmi e incentivi con fondi afferenti al Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020 (FAMI).

---

## **G1.9**

PARRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica A.S. 1437;

premesso che:

con il Decreto ministeriale del 10 agosto 2016 sono state disciplinate le modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazio-

nale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR);

in base all'articolo 2, comma 4, del citato decreto ministeriale il Ministro dell'Interno procede, in relazione alle esigenze di accoglienza, all'assegnazione delle risorse disponibili del Fondo;

in base all'articolo 2, comma 2, del citato decreto ministeriale è istituita, con provvedimento del Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, una Commissione ai fini della valutazione delle nuove proposte progettuali di accoglienza SPRAR presentate dagli enti locali per la concessione del finanziamento, nonché per l'autorizzazione alla prosecuzione dei progetti già in essere;

in base all'articolo 5, comma 2, del citato decreto il contributo, sulla base dei principi della contabilità generale dello Stato, viene assegnato distintamente per ciascun anno di durata;

con decreto ministeriale 20 dicembre 2016 sono state assegnate le risorse agli enti locali che hanno presentato domanda di prosecuzione nell'ambito dei progetti SPRAR per il triennio 2017-2019 sulla base delle risorse disponibili sui capitoli 2311 p.g.1, 2352 p.g.1;

con decreto ministeriale del 29 maggio 2017, sono state assegnate le risorse agli enti locali che hanno presentato, entro il 31 marzo 2017, domanda per avviare un progetto di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito dello SPRAR per il triennio 1° luglio 2017-30 giugno 2020 sulla base delle risorse disponibili sui capitoli 2311 p.g.1, 2352 p.g.1 e 3;

con decreto ministeriale del 28/12/2017, errata corrige del 29/12/2017, sono state assegnate le risorse agli Enti Locali che hanno presentato, entro il 30 settembre 2017, domanda per avviare un progetto di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito dello SPRAR per il triennio 2018-2020 sulla base delle risorse disponibili sui capitoli 2311 p.g. 1, 2352 p.g. 1 e 3;

con decreto ministeriale del 28/12/2017, errata corrige del 29/12/2017, è stata approvata la rideterminazione del contributo per gli Enti Locali che, in base all'articolo 22, comma 5, del D.M. 10.08.2016, hanno richiesto la variazione della capacità di accoglienza per il triennio 2018- 2020, finanziata in base alle risorse disponibili sui capitoli 2311 p.g.1, 2352 p.g.1 e p.g.3;

nell'arco delle precedenti annualità, la prima tranche del contributo annuo assegnato è stata erogata agli Enti titolari dei progetti, nell'arco del primo semestre;

alla data odierna e cioè dopo ben 7 mesi non è stata trasferita alcuna risorsa agli Enti Titolari dei progetti per l'annualità 2019,

impegna il Governo:

ad erogare tempestivamente la prima tranche del contributo previsto per l'anno 2019 e a non mettere in difficoltà l'importante rete di accoglienza e integrazione posta in essere dagli enti locali.

---

## **G1.10**

PARRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica A.S. 1437;

premesso che:

il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica principalmente nel contrasto e repressione dell'immigrazione irregolare;

gli immigrati irregolari, divenuti tali anche per effetto del primo decreto sicurezza (di 113 del 2018), sono spesso vittime di organizzazioni criminali e di sfruttamento;

in particolare, il fenomeno dell'intermediazione illegale e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura - secondo stime sindacali e delle associazioni di volontariato - coinvolge circa 400.000 lavoratori in Italia, sia italiani che stranieri, ed è diffuso in tutte le aree del Paese e in settori dell'agricoltura molto diversi dal punto di vista della redditività, abbracciando un arco di produzioni che vanno dal pomodoro ai prodotti della viticoltura;

il quadro che emerge è inoltre estremamente variegato e interessa una vasta area grigia che va dal lavoro irregolare fino ai confini della tratta e riduzione in schiavitù di esseri umani; da forme di organizzazione elementare costituite da un solo caporale che procura qualche bracciante per sottoporlo a condizioni di estremo sfruttamento, a veri e propri sistemi criminosi che gestiscono la somministrazione di manodopera a bassissimo costo ricorrendo anche all'uso della minaccia o della violenza. Tutto ciò avviene in palese contrasto con i principi costituzionali che tutelano la sicurezza, la libertà e la dignità umana dei lavoratori;

nella scorsa legislatura i Governi a guida PD hanno approvato un'importante legge (legge 199 del 2016) che mira a garantire una maggior efficacia all'azione di contrasto del caporalato, introducendo significative modifiche al quadro normativo penale e prevedendo specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura;

su circa un milione di lavoratori agricoli, i migranti si confermano una risorsa fondamentale. Secondo i dati INPS nel 2017 sono stati registrati con contratto regolare in 286.940, circa il 28% del totale, di cui 151.706 comunitari (53%) e 135.234 provenienti da paesi non UE (47%). Secondo il Crea i lavoratori stranieri in agricoltura (tra regolari e irregolari) sarebbero 405.000, di cui il 16,5% ha un rapporto di lavoro informale (67.000 unità) e il 38,7% ha una retribuzione non sindacale (157.000 unità);

il Quarto rapporto agromafie e caporalato - Osservatorio Placido Rizzotto Flai Cgil tratta, attraverso una serie di interviste, sette casi di studio, storie di lavoro sfruttato nei territori di sette regioni: Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. In ogni regione sono stati studiati tenitori particolari in cui si registrano forme di lavoro indecenti e al limite dello sfruttamento para-schiavistico;

le condizioni dei lavoratori sottoposti a grave sfruttamento in agricoltura: nessuna tutela e nessun diritto garantito dai contratti e dalla legge; una paga media tra i 20 e i 30 euro al giorno; lavoro a cottimo per un compenso di 3/4 euro per un cassone da 375 Kg; un salario inferiore di circa il 50% di quanto previsto dai CCNL e CPL;

i lavoratori sotto caporale devono pagare a questi: il trasporto a seconda della distanza (mediamente 5 euro); beni di prima necessità (mediamente 1,50 euro l'acqua, 3 euro panino, etc.). L'orario medio va da 8 a 12 ore di lavoro al giorno. Le donne sotto caporale percepiscono un salario inferiore del 20% rispetto ai loro colleghi. Nei gravi casi di sfruttamento analizzati, alcuni lavoratori migranti percepivano un salario di 1 euro l'ora. Aziende.

dalle informazioni acquisite è stata realizzata una stima che quantifica in 30.000 il numero di aziende che ricorrono all'intermediazione tramite caporale, circa il 25% del totale delle aziende del territorio nazionale che impiegano manodopera dipendente. Il 60% di tali aziende ingaggiano quelli che nel Rapporto sono definiti «caporali capi-squadra», che si differenziano per rapporti di lavoro comunque decenti (seppur irregolari), da quelli indecenti e gestiti dai caporali collusi con le organizzazioni criminali, se non addirittura mafiose,

impegna il Governo:

nell'ambito delle sue competenze, a garantire su tutto il territorio nazionale la piena applicazione della legge n. 199 del 2016, il rafforzamento dei servizi ispettivi e maggior tutela e protezione sociale dei lavoratori vittime di sfruttamento.

---

## G1.11

PARRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica - A.S. 1437;

premessi che:

le norme del decreto in esame, lungi dall'affrontare realmente il tema della sicurezza nazionale, intervengono, tra le altre, contro l'unica presunta minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica, costituita secondo il Governo, dall'attività svolta dalle Organizzazioni non Governative che perlustrano il Mar Mediterraneo per tentare di salvare dall'annegamento uomini, donne e bambini e tentare così di ridurre, almeno parzialmente, l'enorme numero di morti che hanno fatto del Mar Mediterraneo il più grande cimitero a cielo aperto dell'Europa;

mentre infatti difficilmente si può parlare di una vera e propria emergenza immigrazione, al punto che lo stesso articolo 8-*quater* del provvedimento in esame prevede la cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, e il ricollocamento del personale presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del personale dell'interno, l'unica vera emergenza umanitaria in atto è quella che sta accadendo nel Mar Mediterraneo, dove negli ultimi cinque anni sono morte affogate oltre 17mila persone;

tale emergenza umanitaria, è frutto oltre che delle drammatiche condizioni politiche, economiche e sociali presenti nei Paesi di provenienza dei migranti, anche dalle altrettanto drammatiche condizioni dei centri di detenzione nei cosiddetti paesi di transito, in particolare di quelli che si affacciano sulla sponda sud del Mediterraneo, come testimoniato dallo stesso UNHCR, e che richiedono, quanto prima, un intervento diretto a concedere a persone in «condizioni di vulnerabilità» - alle vittime di persecuzioni, torture e violenze, alle famiglie con bambini, agli anziani, ai malati alle persone con disabilità - un ingresso legale sul territorio italiano, con la possibilità di concedere un visto umanitario in attesa della successiva presentazione della domanda di asilo;

l'unico modo concreto per evitare i viaggi con i barconi, ridurre il più possibile il numero di morti nel Mediterraneo e soprattutto contrastare efficacemente lo sfruttamento dei trafficanti di esseri umani, risiede infatti non nella messa al bando delle organizzazioni non governative impegnate nei salvataggi in mare e duramente colpite, criminalizzate, dalle disposizioni del provvedimento in esame, ma nella possibilità di concedere a chi fugge

da guerre e torture, e in particolare ai soggetti più vulnerabili, dei canali di ingresso legali sul nostro territorio;

la stessa Presidente neo-eletta della Commissione Ue, Ursula Von Der Leyen, la prima donna a ricoprire questo ruolo, ha prontamente sottolineato che «in mare c'è l'obbligo di salvare le vite. Nei nostri trattati e nelle nostre convenzioni c'è l'obbligo legale e morale di rispettare la dignità di ogni singolo essere vivente» e si è soffermata anche sulla necessità di ricorrere ai corridoi umanitari per tutelare il diritto di asilo dei profughi che fuggono dalle guerre e da Paesi in cui non sono garantiti i diritti fondamentali,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza ogni iniziativa utile, nelle opportune sedi europee e internazionali, e sentite le principali organizzazioni interessate come le Organizzazioni non Governative, le associazioni da anni coinvolte su queste tematiche, gli organismi internazionali impegnati in questo settore, e le chiese e gli organismi ecumenici, nonché ogni altro soggetto comunque interessato, per istituire quanto prima un numero adeguato di corridoi umanitari europei, atti a garantire un ingresso legale sui territori nazionali, tramite la concessione di visto umanitario e la possibilità di presentare successivamente domanda di asilo, con particolare riguardo alle persone in condizioni di vulnerabilità, e alle vittime di persecuzioni, torture e violenze, alle famiglie con bambini, agli anziani, ai malati, alle persone con disabilità.

---

## **G1.400**

CIRIANI, BALBONI, LA PIETRA, LA RUSSA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni volte a contrastare l'immigrazione irregolare, prevedendo che il Ministro dell'interno possa limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica, e quando si concretizzino le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare di Montego Bay limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti;

la protezione delle frontiere esterne dell'UE è un compito assolutamente fondamentale per conseguire una gestione più efficace del fenomeno migratorio e un alto grado di sicurezza interna, che investe la responsabilità del singolo Stato membro e dell'Europa nel suo complesso; in quest'ottica una funzione rilevante potrebbe senz'altro essere svolta dalle unità militari navali impegnate tra le coste africane ed europee;

all'indomani di una recente riunione del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, fonti del Viminale hanno confermato una

posizione di sostanziale apertura verso una soluzione che preveda l'utilizzo della Marina militare e della Guardia di finanza a presidio dei porti italiani, per la difesa dei confini nazionali;

si tratterebbe, se confermata, di una misura che va nella giusta direzione tanto più se integrata con quanto, oramai da tempo, Fratelli d'Italia chiede su questo versante: ossia l'attivazione di un blocco navale direttamente al largo delle coste libiche, unica risposta seria veramente risolutiva all'emergenza migratoria in atto;

in sostanza, si tratterebbe non di effettuare respingimenti in mare ma di avviare una vera e propria missione militare europea, in accordo con le autorità della Libia, finalizzata a presidiare le coste libiche e ad interdire le partenze di imbarcazioni cariche di migranti irregolari;

sarebbe, finalmente, un chiaro e decisivo segnale di discontinuità rispetto alle politiche adottate dagli ultimi Governi per fronteggiare l'invasione di immigrati clandestini, fermare 'le morti in mare' e contrastare il traffico di esseri umani e il contrabbando di armi in acque internazionali,

impegna il Governo,

ad adottare, con urgenza, ogni opportuna iniziativa di competenza, anche in sede europea, volta a promuovere l'avvio di una missione militare europea, con la partecipazione di tutti gli Stati membri, per la creazione del blocco navale davanti alle coste libiche.

---

#### **G1.401**

CIRIANI, BALBONI, LA PIETRA, LA RUSSA

Il Senato,

premesso che:

- ormai da anni si susseguono sbarchi di immigrati irregolari nel Sud della Sardegna, perlopiù di soggetti aventi cittadinanza Algerina, a mezzo di piccole imbarcazioni private, spesso non individuate, né individuabili, dalle forze di polizia che pattugliano le coste, le quali, dunque, consentono l'accesso nel territorio nazionale in assenza di qualsivoglia controllo;

- nel corso del Forum Nazionale sull'Immigrazione Illegale svoltosi di recente in Algeria, il Ministro degli Interni algerino ha dichiarato che nel solo 2018, oltre 200 algerini, avrebbero perso la vita in mare, in particolare nella rotta verso la Sardegna: fenomeno parzialmente limitato dall'intervento delle Autorità locali che ha portato anche all'arresto di diversi trafficanti impiegati nell'organizzazione dei cd. "viaggi della speranza", promossi anche a mezzo di pagine Facebook, nelle quali vengono divulgate informazioni utili avuto riguardo all'attraversata, al fine di incentivare altri soggetti ad intraprendere il medesimo viaggio;

- la situazione, che ha già superato il limite della sicurezza, potrebbe ulteriormente peggiorare in vista della prossima stagione estiva, la quale vede ormai da anni un incremento notevole degli sbarchi diretti, soprattutto in zone ad elevata affluenza turistica come Porto Pino e Sant'Antioco, con gravi ripercussioni per un territorio già notevolmente segnato dalla crisi economica ed industriale;

considerato che:

- qualsiasi azione attuata finora non ha consentito l'interruzione della navigazione di tali imbarcazioni sulla citata tratta e, dunque, non ha reso possibile l'arresto degli sbarchi suindicati che, infatti, sfuggono al controllo delle forze di Polizia Locali, incaricate del pattugliamento delle acque territoriali;

- in alcuni casi non è stato neppure possibile identificare gli immigrati in questione, i quali si sono dunque introdotti nel territorio nazionale senza essere stati adeguatamente censiti e senza che, allo stato, sia possibile conoscerne né le generalità, né la dimora: inoltre, alcuni dei citati soggetti si sarebbero pure resi colpevoli di diversi reati contro la persona e/o il patrimonio, aumentando il senso di insicurezza nella popolazione civile che, infatti, ha più volte ha espresso, anche per il tramite delle Amministrazioni Locali, il proprio disappunto per l'assenza di qualsivoglia controllo;

atteso che:

- appare necessario, da un lato, dare seguito agli accordi intervenuti con gli stati del Nord-Africa, supportando le Autorità locali nell'attività di contrasto al traffico di esseri umani; dall'altro lato, in assenza, impiegare navi della Marina Militare nelle acque internazionali, con l'obiettivo, per un verso di intercettare le suddette imbarcazioni; per un altro verso, di verificare l'esistenza o meno di navi d'appoggio;

ritenuto che:

- già in passato, l'Italia ha avuto modo di attivare, con l'adesione degli Stati interessati, l'intervento di un gruppo navale della Marina Militare, operante anche all'interno delle acque territoriali degli Stati interessati, sia entro le tre miglia dalla costa che oltre tale distanza, al fine di impedire la partenza dei relativi flussi migratori e, pertanto, tale misura appare assolutamente praticabile, oltre che necessaria;

impegna il Governo,

ad avviare un'attività di pattugliamento della Marina Militare nelle acque internazionali antistanti gli Stati del Nord-Africa, e, in caso di accordo con gli Stati di partenza, anche nelle relative acque territoriali, al fine di interrompere il flusso migratorio avente origine dai medesimi territori, nonché di verificare l'esistenza, o meno, di eventuali navi d'appoggio.

---

## EMENDAMENTI

### 1.0.1

BERNINI, MALAN, GASPARRI, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

1. Ai fini del potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è autorizzata, a decorrere dal 1° settembre 2019 e fino al 31 dicembre 2020, la spesa di euro 688.000 per l'istituzione della missione di pattugliamento coordinata dalle Capitanerie di porto e dal Corpo della Guardia di finanza per intercettare le piccole imbarcazioni che entrano o transitano nelle acque territoriali. Per consentire lo sbarco e la identificazione presso i centri per l'identificazione ed espulsione (CIE), le Autorità intervenute sono tenute a comunicare tempestivamente alle competenti Prefetture il numero e qualsiasi altra informazione di cui vengano a conoscenza relativa ai migranti presenti sulle medesime imbarcazioni intercettate.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 688.000 per il 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

### 1.0.2

BERNINI, MALAN, GASPARRI, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

1. Ai fini del potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è istituita, a decorrere dal 1° settembre 2019 e fino al 31 dicembre 2020, la missione di pattugliamento coordinata dalle Capitanerie di porto e dal Corpo della Guardia

di finanza per intercettare le piccole imbarcazioni che entrano o transitano nelle acque territoriali. Per consentire lo sbarco e la identificazione presso i centri per l'identificazione ed espulsione (CIE), le Autorità intervenute sono tenute a comunicare tempestivamente alle competenti Prefetture il numero e qualsiasi altra informazione di cui vengano a conoscenza relativa ai migranti presenti sulle medesime imbarcazioni intercettate».

---

### **1.0.3**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. Al decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132 gli articoli da 1 a 14 sono soppressi».

---

### **1.0.4**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. Al decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132 l'articolo 1 è soppresso».

---

### 1.0.5

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. Al decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, l'articolo 1 è sostituito con il seguente:

"Art. 1. - *(Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari)* - 1. Il comma 6, dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: 'Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere che sussista una delle seguenti situazioni:

a) lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;

b) il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85;

c) lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-bis o 19, comma 1, o 19, comma 1.1, o 22, comma 12-*quater*;

d) lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;

e) lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene e trattamenti inumani o degradanti;

f) lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richiesta di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della giustizia o dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dagli articoli 696-ter, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, dall'articolo 18 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34, dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;

g) i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roba il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute, dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme, della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami con familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedono legalmente in Italia;

h) lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratifica e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o ad un vestiario e ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici,

sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

*i) allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, ed ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione"».*

---

### **1.0.6**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, dopo le parole: "per richiesta d'asilo" sono inserite le seguenti: "per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche"».

---

### **1.0.7**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, dopo la lettera *f*), sono inserite le seguenti:

*"f-bis) all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: 'sesso,' sono inserite le seguenti: 'identità di genere, orientamento sessuale,' e, in fine, è inserito il seguente periodo: 'Ai fini di cui al periodo precedente si tiene conto altresì dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni dei diritti umani, della criminalizzazione di comportamenti sessuali nonché di ogni altra condizione culturale, sociale, giuridica o politica*

che impedisca allo straniero il libero svolgimento della personalità secondo le proprie inclinazioni';

*f-ter)* all'articolo 19, comma 1.1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: 'Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni dei diritti umani, della criminalizzazione di comportamenti sessuali nonché di ogni altra condizione culturale, sociale, giuridica o politica che impedisca allo straniero il libero svolgimento della personalità secondo le proprie inclinazioni'».

---

### **1.0.8**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, alla lettera g) premettere la seguente:

"0g) all'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: 'tortura' inserire le seguenti: 'o a pene o trattamenti, disumani e degradanti'».

---

### **1.0.9**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, sostituire il capoverso "*d-bis*") con il seguente:

"*d-bis*) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, o comunque tali

da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti"».

---

### **1.0.10**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, al capoverso "d-bis" dopo le parole: "il Questore" inserire te seguenti: "d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria"».

---

### **1.0.11**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, al capoverso "d-bis" dopo le parole: "valido solo nel territorio nazionale" inserire

le seguenti: "e, compatibilmente con le condizioni cliniche e di salute, consente di svolgere attività lavorativa o di iscriversi a corsi di studio"».

---

### **1.0.12**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, dopo il capoverso "*d-bis*)" inserire il seguente:

*"d-ter) né può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero sia esposto al rischio di compromissione o di effettivo impedimento dell'esercizio dei diritti fondamentali rilevanti ai fini della dignità umana, dell'integrità psicofisica e dei legami personali e familiari. Nella valutazione del rischio si dovrà tener conto delle condizioni personali insieme a specifici e comprovati fattori di vulnerabilità sociale ed economica"».*

---

### **1.0.13**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, al capoverso "Art. 20-bis.", dopo le parole: "il Questore", inserire le seguenti: «d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria».

---

#### **1.0.14**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *h*), del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, al punto 2), sostituire le parole: "consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro", con le seguenti: "consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti"».

---

#### **1.0.15**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *h*) del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, sostituire le parole: "consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro", con le seguenti: "consente la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro"».

---

## 1.0.16

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *h*), del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, dopo l'articolo 20-*bis*, inserire il seguente:

### **"Art. 20-ter.**

*(Permesso di soggiorno per asilo costituzionale)*

1. Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese di origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. In tali casi il questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, rilascia un permesso di soggiorno per asilo costituzionale.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di 5 anni e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in motivi di lavoro subordinato o autonomo"».

---

**1.0.17**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, sopprimere la lettera o)».

---

**1.0.18**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, capoverso "Art. 42-bis.", dopo le parole: "prefetto competente", inserire le seguenti: "d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria"».

---

### 1.0.19

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, sostituire la lettera *a*) con la seguente:

"*a*) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:

'3. Nei casi in cui non accolta la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque ricorrano motivi derivanti dal rispetto di obblighi costituzionali o internazionali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura 'protezione speciale'. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nella more del procedimento; per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

---

## 1.0.20

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, sostituire la lettera *a*) con la seguente:

"*a*) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:

'3. Nei casi in cui non accolta la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque ritenga che lo straniero abbia diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura 'protezione speciale'. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrano i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

---

### 1.0.21

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, sostituire il capoverso "3" con il seguente:

"3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di persone alle quali sia impedito nel proprio paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura 'protezione speciale', salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti"».

---

### 1.0.22

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, sostituire il capoverso "3" con il seguente:

"3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di migranti di seconda

generazione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura 'protezione speciale', salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti"».

---

### **1.0.23**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, sostituire il capoverso "3" con il seguente:

"3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di persone il cui rimpatrio comprometterebbe in modo sproporzionato il diritto ad una vita privata e familiare, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura 'protezione speciale', salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti"».

---

#### 1.0.24

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, sostituire il capoverso "3" con il seguente:

"3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri il cui rimpatrio comporti il rischio di essere sottoposte a gravi maltrattamenti, la Commissione territoriale trasmette gli atti ai questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura 'protezione speciale', salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previ parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti"».

---

#### 1.0.25

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, sostituire il capoverso "3" con il seguente:

"3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri che vedano in pericolo

il loro diritto alla vita, anche in esecuzione di una condanna a morte emanata da un'autorità giudiziaria straniera, ipotesi questa espressamente riconosciuta dalla Corte costituzionale come assoluta ed inderogabile e quindi ostativa all'estradizione dello straniero per reati che la legge dello Stato estero consenta di punire anche con la pena di morte, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura 'protezione speciale', salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti"».

---

### **1.0.26**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, sostituire il capoverso "3" con il seguente:

"3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri che rischiano di essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti, vietati in modo inderogabile dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura 'protezione speciale', salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti"».

---

### 1.0.27

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, sostituire il capoverso "3" con il seguente:

"3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri ai quali sia applicabile il divieto di estradizione per reati politici previsto dall'articolo 10, comma 4 Costituzionale, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno animale che reca la dicitura 'protezione speciale', salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui il presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti"».

---

### 1.0.28

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, sostituire il capoverso "3" con il seguente:

"3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19 commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri i cui legami persona-

li e familiari in Italia sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che recala dicitura 'protezione speciale', salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti"».

---

### 1.0.29

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, sostituire il capoverso "3" con il seguente:

"3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri a cui nel proprio Paese sia effettivamente impedito l'esercizio del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia di cui all'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura 'protezione speciale', salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti"».

---

### 1.0.30

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, sostituire il capoverso "3" con il seguente:

"3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino ogni altra situazione nella quale allo straniero è garantito dall'articolo 10, comma 3 Costituzionale il diritto di asilo perché nel suo Paese non è effettivamente garantita anche una sola delle libertà garantite dalla Costituzione italiana, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura 'protezione speciale', salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti"».

---

### 1.0.31

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, sostituire il capoverso "3" con il seguente:

"3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto le-

gislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di persone gravemente ammalate che affronterebbero un rischio effettivo di essere esposte ad un serio ed irreversibile peggioramento dello stato di salute, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura protezione 'speciale', salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti"».

---

### **1.0.32**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, sostituire il capoverso "3" con il seguente:

"3. Nei casi in cui la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e degli articoli 3 ed 8 della Cedu, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura 'protezione speciale', salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro"».

---

### 1.0.33

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, alla lettera *a*), sostituire le parole: "ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1"», con le seguenti: "ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1, 1.1 e 2"».

---

### 1.0.34

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, al capoverso "3", apportare le seguenti modifiche:

*a*) dopo le parole: "decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", inserire le seguenti: "o che ritenga che ciò sia reso necessario per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 3 e 8 C.E.D.U.";

*b*) dopo le parole: "per motivi di lavoro", inserire le seguenti: "nei casi in cui il diniego della protezione internazionale sia motivato dal ricorrere di una delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *b*) e *c*) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251"».

---

### 1.0.35

PARRINI

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, al capoverso "3", sostituire le parole: "consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro", con le seguenti: "consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti"».

---

### 1.0.36

PARRINI

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, dopo la lettera *a*), inserire la seguente:

"*a-bis*) all'articolo 32 dopo il comma *3-bis* inserire il seguente:

'*3-ter*. In ogni caso, qualora la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale ma verifichi che il richiedente asilo si sia distinto per comprovata volontà di integrazione, trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso speciale di soggiorno. Ai fini del rilascio, il Questore verifica la sussistenza delle seguenti condizioni: *a*) possesso di certificazione di apprendimento della lingua italiana equivalente almeno al livello A2; *b*) possesso di regolare contratto di lavoro ovvero di documentazione attestante che sia in corso di svolgimento un tirocinio formativo; *c*) possesso di una certificazione che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno 100 ore di volontariato, rilasciata dall'ente per il quale abbia svolto il servizio.

Tale permesso di soggiorno ha durata pari al tirocinio o al contratto di lavoro incrementata di sei mesi, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Tale permesso può essere rilasciato anche in pendenza di eventuale ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, qualora il Questore verifichi il ricorrere delle condizioni di cui al precedente periodo"».

---

### **1.0.37**

PARRINI

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, alla lettera b) sostituire le parole: "sono soppresse" con le seguenti: "sono sostituite con le seguenti: «ovvero se ritiene che sussistono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale, trasmette gli atti al questore per il rilascio del relativo permesso»"».

---

### **1.0.38**

PARRINI

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, sostituire i commi 8 e 9 con il seguente:

"8. Le nuove disposizioni previste si applicano esclusivamente a quanti hanno presentato domanda di protezione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto"».

---

### 1.0.39

PARRINI

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, sopprimere le parole: "previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

---

### 1.0.40

PARRINI

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, sostituire il periodo da: "previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" con il seguente: "solamente in tali casi e limitatamente al primo rilascio, il permesso di soggiorno accordato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, consente la conversione in altro titolo di soggiorno"».

---

#### **1.0.41**

PARRINI

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. Nel caso di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 al richiedente che abbia proposto la domanda da minorenni, il riconoscimento, ove non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, integra in ogni caso i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesti dall'articolo 32 comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286"».

---

#### **1.0.42**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Alla scadenza, i permessi per la protezione umanitaria e per casi speciali vengono comunque rinnovati nel caso in cui lo straniero sia in possesso di un regolare contratto di lavoro di durata superiore a sei mesi e comunque per il tempo corrispondente a tre mesi ulteriori oltre il periodo previsto dal contratto di lavoro"».

### 1.0.43

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Oltre i casi previsti, il permesso per casi speciali può essere rilasciato o rinnovato qualora siano presenti condizioni tali da consentire l'opportunità del rilascio con particolare riguardo alle situazioni familiari dello straniero nonché per evitare la repentina condizione di illegalità dello straniero nel territorio nazionale"».

---

### 1.0.44

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. La Prefettura competente ha l'obbligo di notificare al datore di lavoro che impiega lo straniero per il quale viene meno il diritto alla permanenza nel territorio nazionale, la decisione di diniego entro 20 giorni successivi alla data in cui è stata assunta"».

---

**1.0.45**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano anche alla protezione umanitaria riconosciuta dal giudice nell'ambito di giudizi su ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e ai permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati sulla base di tali pronunce giudiziarie, nonché alla protezione umanitaria riconosciuta dalle Commissioni sulla base di domande di protezione internazionale presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge"».

---

**1.0.46**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. Al decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, l'articolo 3 è soppresso».

---

**1.0.47**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, sopprimere la lettera a)».

---

**1.0.48**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, al capoverso "3-bis" apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: "trenta giorni" con le seguenti: "cinque giorni";

b) sopprimere il secondo periodo».

---

**1.0.49**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, al capoverso "3-bis" apportare le seguenti modifiche:

*a*) sostituire le parole: "in appositi locali" con le seguenti: "aree identificate";

*b*) sopprimere il secondo periodo».

---

**1.0.50**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, al capoverso "3-bis" primo periodo, dopo le parole: "in appositi locali", inserire le seguenti: "con modalità che assicurino il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 7"».

---

### 1.0.51

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, al capoverso "3-bis", primo periodo, sostituire le parole: "per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza" con le seguenti: "qualora il richiedente rifiuti di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce "EURODAC"».

---

### 1.0.52

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, al capoverso "3-bis" dopo il primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: "nei casi in cui dai rilievi fotodattiloscopici effettuati e dai controlli sulle banche dati italiane, europee ed internazionali risultino elementi concreti che fanno ritenere che la persona sia segnalata per la non ammissione nello Stato o in altri Stati membri dell'Unione europea o sia al momento già sottoposta a procedimento penale o sia stata precedentemente allontanata da altro Stato membro dell'Unione europea o abbia già presentato domanda di protezione internazionale che sia stata rigettata o dichiarata inammissibile in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero che la medesima persona risulti già registrata con altra identità o altra nazionalità"».

---

### 1.0.53

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, al capoverso "3-bis" sopprimere il secondo periodo».

---

### 1.0.54

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, al capoverso "3-bis", sostituire le parole: "Ove non sia stato possibile determinare o verificarne l'identità o la cittadinanza", con le seguenti: "Finché non sia stato possibile procedere ai rilievi fotodattiloscopici a causa del diniego del richiedente di farne dichiarazione o di sottoporsi agli esami fotodattiloscopici" e sostituire le parole: "per un periodo di massimo centottanta giorni", con le seguenti: "per il periodo massimo consentito dall'articolo 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998, sottratto il periodo di trattamento ivi intercorso"».

---

**1.0.55**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, sopprimere le lettere *b)* e *c)*».

---

**1.0.56**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. L'articolo 4 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, è soppresso».

---

**1.0.57**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, dopo le parole: "successive all'udienza di convalida", inserire, in fine, il seguente periodo: "In tutti i casi e luoghi di permanenza di cui al presente comma sono

comunque garantite le condizioni di trattenimento di cui al seguente articolo 14 ed agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 142 del 2015"».

---

### **1.0.58**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, inserire, in fine, i seguenti periodi: "Le strutture e i locali indicati nei due periodi precedenti in ogni caso non possono trattenere minori stranieri non accompagnati e devono essere idonei dal punto di vista igienicosanitario ed appositamente attrezzati per l'ospitalità plurigiornaliera di persone e devono garantire allo straniero l'accesso gratuito a spazi aperti, ad almeno tre pasti al giorno, ad un alloggio e ai servizi igienici, nel rispetto delle distinzioni tra i sessi e delle esigenze di riservatezza e di tutela dell'unità familiare, la possibilità di comunicare con familiari, difensori, magistrati, ministri di culto, rappresentanti dell'ANCOR o di enti e associazioni che svolgono attività di tutela ed assistenza degli stranieri, di incontrarsi con essi e il divieto di accesso per i rappresentanti diplomatico-consolari dello Stato a cui appartiene il richiedente. Le strutture e i locali che abbiano le caratteristiche indicate nei tre periodi precedenti devono essere scelti in un apposito elenco pubblico, approvato e aggiornato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro della giustizia e con il Ministro della salute, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ed emanato previo parere favorevole del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale"».

---

**1.0.59**

GARAVINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifica al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, come convertito nella legge 1° dicembre 2018, n. 132)*

1. Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, l'articolo,4 è abrogato».

---

**1.0.68**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 9-ter", dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2.1. Per i rifugiati e gli apolidi il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda"».

---

## **Art. 2**

### **2.1**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, DE FALCO, NENCINI, MARTELLI,  
NUGNES

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **2.2**

NUGNES, DE PETRIS, DE FALCO, ERRANI, FATTORI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **2.3**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **2.4**

DE FALCO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **2.400**

UNTERBERGER

*Sopprimere l'articolo.*

---

## 2.5

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - *I.* All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis.* Salvo che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio governativo non commerciale o di navi a qualunque titolo impegnate in operazioni di ricerca e salvataggio in mare, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter.* In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 100.000. In ogni caso, la sanzione non può essere applicata ove la violazione sia avvenuta in attuazione di obblighi internazionali, inclusi quelli che vietano le espulsioni e i respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti o verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di essere riespulsivi verso Paesi in cui subirebbero persecuzioni e/o trattamenti inumani o degradanti.".

2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, destinato al finanziamento e alla promozione delle misure di cui all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

---

## 2.6

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - *I.* All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis.* Salvo che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio governativo non commerciale o di navi a qualunque titolo impegnate in opera-

zioni di ricerca e salvataggio in mare, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter*. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 100.000. In ogni caso, la sanzione non può essere applicata ove la violazione sia avvenuta per impedire espulsioni e respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti.".

2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, destinato al finanziamento e alla promozione delle misure di cui all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

---

## 2.7

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - *I*. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*. Salvo che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio governativo non commerciale o di navi a qualunque titolo impegnate in operazioni di ricerca e salvataggio in mare, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter*. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 100.000. In ogni caso, la sanzione non può essere applicata ove la violazione sia avvenuta in attuazione degli obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalle Convenzioni UNCLOS e SOLAS.".

2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello

stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, destinato al finanziamento e alla promozione delle misure di cui all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

---

## 2.8

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - *1.* All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*. Salvo che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio governativo non commerciale o di navi a qualunque titolo impegnate in operazioni di ricerca e salvataggio in mare, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter*. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 100.000. In ogni caso, la sanzione non può essere applicata ove la violazione sia avvenuta in attuazione degli obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951.".

2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, destinato al finanziamento e alla promozione delle misure di cui all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

---

## 2.9

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - *I.* All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis.* Salvo che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio governativo non commerciale o di navi a qualunque titolo impegnate in operazioni di ricerca e salvataggio in mare, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter.* In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 100.000. In ogni caso, la sanzione non può essere applicata ove la violazione sia avvenuta per impedire espulsioni e respingimenti di migranti verso Paesi che non abbiano stipulato la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951.".

2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, destinato al finanziamento e alla promozione delle misure di cui all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

---

## 2.10

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - *I.* All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis.* Salvo che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio governativo non commerciale o di navi a qualunque titolo impegnate in operazioni di ricerca e salvataggio in mare, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo

11, comma 1-*ter*. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 100.000. In ogni caso, la sanzione non può essere applicata ove la violazione sia avvenuta per garantire il rispetto del divieto assoluto di respingimento alla :frontiera dei minori stranieri non accompagnati.".

2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, destinato al finanziamento e alla promozione delle misure di cui all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

## 2.11

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - *I*. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*, Salvo che si tratti di navi a qualunque titolo impegnate in operazioni di ricerca e salvataggio in mare, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter*. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 100.000. In ogni caso, la sanzione non può essere applicata ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 19.".

2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, destinato al finanziamento e alla promozione delle misure di cui all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

---

## 2.12

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - *I.* All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis.* Salvo che si tratti di navi a qualunque titolo impegnate in operazioni di ricerca e salvataggio in mare, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter.* In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 100.000. In ogni caso, la sanzione non può essere applicata ove la violazione sia avvenuta in attuazione di obblighi internazionali, inclusi quelli che vietano le espulsioni e i respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti o verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di essere riespuli verso Paesi in cui subirebbero persecuzioni e/o trattamenti inumani o degradanti.".

2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, destinato al finanziamento e alla promozione delle misure di cui all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

---

### 2.13

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - *I.* All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis.* Salvo che si tratti di navi a qualunque titolo impegnate in operazioni di ricerca e salvataggio in mare, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter.* In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 100.000. In ogni caso, la sanzione non può essere applicata ove la violazione sia avvenuta per impedire espulsioni e respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti.".

2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, destinato al finanziamento e alla promozione delle misure di cui all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

---

### 2.14

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - *I.* All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis.* Salvo che si tratti di navi a qualunque titolo impegnate in operazioni di ricerca e salvataggio in mare, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter.* In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 100.000.

In ogni caso, la sanzione non può essere applicata ove la violazione sia avvenuta per impedire espulsioni e respingimenti di migranti verso Paesi in cui siano esposti al rischio di essere riespulsivi verso Paesi in cui subirebbero persecuzioni o trattamenti inumani o degradanti."

2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, destinato al finanziamento e alla promozione delle misure di cui all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

---

## 2.15

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - *I.* All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*. Salvo che si tratti di navi a qualunque titolo impegnate in operazioni di ricerca e salvataggio in mare, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter*. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 100.000. In ogni caso, la sanzione non può essere applicata ove la violazione sia avvenuta in attuazione di obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951."

2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, destinato al finanziamento e alla promozione delle misure di cui all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

---

## 2.16

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 2. - *1.* All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"*6-bis.* Salvo che si tratti di navi a qualunque titolo impegnate in operazioni di ricerca e salvataggio in mare, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma *1-ter*. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 100.000. In ogni caso, la sanzione non può essere applicata ove la violazione sia avvenuta per impedire espulsioni e respingimenti di migranti verso Paesi che non abbiano stipulato la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951".

2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma *6-bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, destinato al finanziamento e alla promozione delle misure di cui all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

---

## 2.17

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - *1.* All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"*6-bis.* Salvo che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio governativo non commerciale o di navi a qualunque titolo impegnate in opera-

zioni di ricerca e salvataggio in mare, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter*. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 100.000. In ogni caso, la sanzione non può essere applicata ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 19".

2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, destinato al finanziamento e alla promozione delle misure di cui all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

---

## 2.18

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - *I*. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*. Salvo che si tratti di navi a qualunque titolo impegnate in operazioni di ricerca e salvataggio in mare, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter*. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 100.000. In ogni caso, la sanzione non può essere applicata ove la violazione sia avvenuta per garantire il rispetto del divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati".

2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, destinato al finanziamento e alla promozione delle misure di cui all'articolo 42 del testo

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

---

## **2.19**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*I commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:*

«1. Fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

---

## **2.20**

BERNINI, MALAN, GASPARRI, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

*a)* dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*. Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter*. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile, all'armatore e al proprietario della nave, si applica a ciascuno di essi, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250.000 a euro 1.500.000, nonché la sanzione accessoria della confisca della nave, procedendo immediatamente a sequestro cautelare. Alle navi confiscate, si applica quanto previsto dai commi 8 e seguenti. È altresì disposta la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. La violazione di cui al secondo periodo comporta per il comandante il divieto d'accesso alle acque territoriali italiane per anni 5. All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente

competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 8-*bis*».

---

## 2.21

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «6-bis» con il seguente:*

«6-bis. Salvo che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio governativo non commerciale o di navi a qualunque titolo impegnate in operazioni di ricerca e salvataggio in mare, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter*. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 100.000. In ogni caso, la sanzione non può essere applicata ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 19».

*Conseguentemente, sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater.*

---

## 2.22

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «6-bis» con il seguente:*

«6-bis. Salvo che si tratti di navi a qualunque titolo impegnate in operazioni di ricerca e salvataggio in mare, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter*. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 100.000. La sanzione non può essere applicata ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 19».

*Conseguentemente, sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater.*

---

### 2.23

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «6-bis» con il seguente:*

«6-bis. Salvo che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio governativo non commerciale o di navi a qualunque titolo impegnate in operazioni di ricerca e salvataggio in mare, il comandante della nave è tenuto ad osservare la legislazione italiana in materia di immigrazione».

*Conseguentemente, sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater.*

---

### 2.24

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «6-bis» con il seguente:*

«6-bis. Salvo che si tratti di nave a qualunque titolo impegnata in operazioni di ricerca e salvataggio in mare, il comandante della nave è tenuto ad osservare la legislazione italiana in materia di immigrazione».

*Conseguentemente, sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater.*

---

### 2.25

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «6-bis» con il seguente:*

«6-bis. Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave è tenuto ad osservare la legislazione italiana in materia di immigrazione».

*Conseguentemente, sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater.*

---

## 2.26

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NENCINI, MARTELLI, NUGNES

*Al comma 1, sostituire il capoverso «6-bis» con il seguente le seguenti:*

«6-bis. Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale, i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter, In caso di violazioni accertate del divieto di ingresso, traffico o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile all'armatore e al proprietario della nave, si applica, salve le sanzioni penali quando il fatto sostituisce reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a 2.000. All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689».

---

## 2.27

PARRINI, ALFIERI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», premettere le seguenti:* «Nel rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dagli emendamenti alle Convenzioni SOLAS e SAR, adottati dall'Organizzazione marittima mondiale (International Maritime Organization - IMO), che impongono agli Stati competenti per la regione SAR di cooperare nelle operazioni di soccorso e di prendersi in carico i naufraghi individuando e fornendo al più presto, la disponibilità di un luogo di sicurezza (Place of Safety - POS) inteso come luogo in cui le operazioni di soccorso si intendono concluse e la sicurezza dei sopravvissuti garantita».

---

## 2.28

PARRINI, ALFIERI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», premettere le seguenti:* «Nel rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, che dispone che ogni Stato esiga che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio e i passeggeri, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita

e proceda quanto più velocemente possibile al soccorso delle persone in pericolo qualora sia a conoscenza del loro bisogno di assistenza, nella misura in cui ci si può ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa».

---

## 2.29

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», premettere le seguenti:* «Nel rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli che vietano le espulsioni e i respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti o verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di essere riespuli verso Paesi in cui subirebbero persecuzioni o trattamenti inumani o degradanti.»

---

## 2.30

PARRINI, ALFIERI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», premettere le seguenti:* «Nel rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare (cosiddetta Convenzione SOLAS), adottata a Londra il 12 novembre 1974, che obbliga il comandante di una nave, che sia in posizione tale da poter prestare assistenza, avendo ricevuto informazione da qualsiasi fonte circa la presenza di persone in pericolo in mare, a procedere con tutta rapidità alla loro assistenza, se è possibile informando gli interessati o il servizio di ricerca e soccorso del fatto che la nave sta effettuando tale operazione».

---

## 2.31

PARRINI, ALFIERI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», premettere le seguenti parole:* «Nel rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare (cosiddetta Convenzione SOLAS), adottata a Londra il 12 novembre 1974».

---

### 2.32

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», premettere le seguenti parole: «Nel rispetto della Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (cosiddetta Convenzione SAR), adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, che prevede che gli sbarchi dei naufraghi soccorsi in mare debbano avvenire nel porto sicuro più vicino al luogo di soccorso,».*

---

### 2.33

PARRINI, ALFIERI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», premettere le seguenti parole: «Nel rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (cosiddetta Convenzione SAR), adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979,».*

---

### 2.34

PARRINI, ALFIERI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», premettere le seguenti parole: «Nel rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dagli emendamenti alle Convenzioni SOLAS e SAR, adottati dall'Organizzazione marittima mondiale (International Maritime Organization - IMO),».*

---

### 2.35

PARRINI, ALFIERI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», premettere le seguenti parole: «Nel rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982,».*

---

**2.36**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dell'articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE».*

---

**2.37**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dell'articolo 33 della Convenzione di Ginevra».*

---

**2.38**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», premettere le seguenti parole: «Nel rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e del Protocollo addizionale n. 4,».*

---

**2.39**

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», premettere le seguenti parole: «Nel rispetto degli obblighi internazionali e del principio di non-refoulement,».*

---

**2.40**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Fermo restando il rispetto della normativa internazionale, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter, salvo che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio governativo non commerciale o di navi impiegate in attività di soccorso».*

---

## 2.41

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», primo periodo, sostituire le parole: «Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale» con le seguenti: «Salvo che si tratti di navi a qualunque titolo impegnate in operazioni di ricerca e salvataggio in mare».*

*Conseguentemente, sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

*«1-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, destinato al finanziamento e alla promozione delle misure di cui all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

---

## 2.42

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», primo periodo, sostituire le parole: «Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale» con le seguenti: «Salvo che si tratti di navi a qualunque titolo impegnate in operazioni di ricerca e salvataggio in mare».*

*Conseguentemente, sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo, nonché i capoversi 6-ter e 6-quater.*

---

## 2.43

MIRABELLI, PARRINI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», le parole: «salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale» sono sostituite dalle seguenti: «tranne che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio*

governativo non commerciale oppure di navi ONG impegnate in operazioni di ricerca e soccorso in mare in attuazione delle norme di diritto internazionale».

---

#### 2.44

MIRABELLI, PARRINI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», le parole: «salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio governativo non commerciale oppure di navi ONG».*

---

#### 2.45

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», le parole: «salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio governativo non commerciale oppure di navi battenti bandiera italiana».*

---

#### 2.46

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso 6-bis, le parole: «salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale», sono sostituite dalle seguenti: «salvo che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio governativo non commerciale oppure di navi coinvolte in operazioni Sar».*

---

#### 2.47

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: «Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale», con le seguenti: «Salvo che si tratti di navi a qualunque titolo impegnate in operazioni di ricerca e salvataggio in mare».*

---

## 2.49

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», primo periodo, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole:* «di navi in servizio governativo non commerciale», *aggiungere le seguenti:* «o di navi impiegate in attività di soccorso in mare»;

b) *dopo le parole:* «il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale», *aggiungere le seguenti:* «le convenzioni internazionali sul diritto del mare in materia di soccorso, il principio di *non-refoulement*».

---

## 2.50

NUGNES, DE PETRIS, DE FALCO, ERRANI, FATTORI

*Al comma 1, capoverso «6-bis», primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «di navi in servizio governativo non commerciale» *inserire le seguenti:* «o di navi impiegate in attività di soccorso»;

b) *dopo le parole:* «il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale», *inserire le seguenti:* «, le convenzioni internazionali sul diritto del mare in materia di soccorso, il principio di *non-refoulement*,».

---

## 2.51

FATTORI, NUGNES, DE FALCO

*Dopo le parole:* «... di navi in servizio governativo non commerciale», *aggiungere le seguenti:* «o navi impegnate in attività di soccorso o con minori a bordo,».

---

**2.52**

FATTORI, NUGNES, DE FALCO

*Dopo le parole: «... di navi in servizio governativo non commerciale», aggiungere le seguenti: «o navi impegnate in attività di soccorso».*

---

**2.53**

FATTORI, NUGNES, DE FALCO

*Dopo le parole: «... di navi in servizio governativo non commerciale», aggiungere le seguenti: «o navi con minori a bordo».*

---

**2.54**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», primo periodo, dopo la parola: «commerciale», inserire le seguenti: «o di navi a qualunque titolo impegnate in operazioni di ricerca e salvataggio in mare».*

*Conseguentemente, sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo, nonché i capoversi 6-ter e 6-quater.*

---

**2.55**

FATTORI, NUGNES, DE FALCO

*Dopo le parole: «... il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale ...», aggiungere le seguenti: «e le convenzioni internazionali sul diritto del mare in materia di soccorso e del principio di non-refoulement».*

---

**2.56**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», primo periodo, dopo le parole: «la normativa internazionale», inserire le seguenti: «e gli obblighi internazionali, inclu-*

si quelli stabiliti dalla Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare (cosiddetta Convenzione SOLAS), adottata a Londra il 12 novembre 1974, che obbliga il comandante di una nave, che sia in posizione tale da poter prestare assistenza, avendo ricevuto informazione da qualsiasi fonte circa la presenza di persone in pericolo in mare, a procedere con tutta rapidità alla loro assistenza, se è possibile informando gli interessati o il servizio di ricerca e soccorso del fatto che la nave sta effettuando tale operazione».

---

## 2.57

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», primo periodo, dopo le parole: «la normativa internazionale», inserire le seguenti: «e gli obblighi internazionali, », inclusi quelli stabiliti dagli emendamenti alle Convenzioni SOLAS e SAR, adottati dall'Organizzazione marittima mondiale (International Maritime Organization - IMO), che impongono agli Stati competenti per la regione SAR di cooperare nelle operazioni di soccorso e di prendersi in carico i naufraghi individuando e fornendo al più presto, la disponibilità di un luogo di sicurezza (Place of Safety= PDS) inteso come luogo in cui le operazioni di soccorso si intendono concluse e la sicurezza dei sopravvissuti garantita».*

---

## 2.58

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», primo periodo, dopo le parole: «la normativa internazionale», inserire le seguenti: «e gli obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, che dispone che ogni Stato esiga che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio e i passeggeri, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita e proceda quanto più velocemente possibile al soccorso delle persone in pericolo qualora sia a conoscenza del loro bisogno di assistenza, nella misura in cui ci si può ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa».*

---

## 2.59

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», primo periodo, dopo le parole: «la normativa internazionale», inserire le seguenti: «e gli obblighi internazionali, ",inclusi quelli stabiliti dagli emendamenti alle Convenzioni SOLAS e SAR, adottati dall'Organizzazione marittima mondiale (International Maritime Organization - IMO),».*

---

## 2.60

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», primo periodo, dopo le parole: «la normativa internazionale», inserire le seguenti: «e gli obblighi internazionali, inclusi quelli che vietano le espulsioni e i respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti o verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di essere riespulsivi verso Paesi in cui subirebbero persecuzioni o trattamenti inumani o degradanti,».*

---

## 2.61

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», primo periodo, dopo le parole: «la normativa internazionale» inserire le seguenti: «e gli obblighi internazionali, ",inclusi quelli stabiliti dalle Convenzioni UNCLOS e SOLAS,».*

---

## 2.62

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», primo periodo, dopo le parole: «la normativa internazionale» inserire le seguenti: «e gli obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare (cosiddetta Convenzione SOLAS), adottata a Londra il 12 novembre 1974».*

---

### 2.63

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», primo periodo, dopo le parole: «la normativa internazionale» inserire le seguenti: «e gli obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (cosiddetta Convenzione SAR), adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979,».*

---

### 2.64

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», primo periodo, dopo le parole: «la normativa internazionale» inserire le seguenti: «e gli obblighi internazionali, ", quelli stabiliti dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951,».*

---

### 2.65

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», primo periodo, dopo le parole: «la normativa internazionale» inserire le seguenti: «e gli obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982,».*

---

### 2.66

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», primo periodo, dopo le parole: «la normativa internazionale» inserire le seguenti: «e gli obblighi internazionali».*

---

**2.67**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», primo periodo, dopo le parole: «la normativa internazionale» inserire le seguenti: «e le convenzioni internazionali sul diritto del mare in materia di soccorso.».*

---

**2.68**

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», primo periodo, dopo le parole: «la normativa internazionale» inserire le seguenti: «e il principio di non-refoulement.».*

---

**2.69**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», primo periodo, dopo le parole: «la normativa internazionale» inserire le seguenti: «, evitando ogni comportamento che concorra alla determinazione di situazioni di rischio per la vita umana.».*

---

**2.70**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», primo periodo, sopprimere le parole: «e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter.».*

---

**2.72**

NUGNES, DE PETRIS, DE FALCO, ERRANI, FATTORI

*Al comma 1, capoverso «6-bis», primo periodo, dopo le parole: «comma 1-ter», inserire le seguenti: «, fatte salve le cause di esclusione della responsabilità previste dall'articolo 4 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.».*

---

**2.73**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «esclusivamente per comprovati motivi di ordine e sicurezza pubblica».*

---

**2.74**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso comma 6-bis, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.*

*Conseguentemente, il comma 2 è soppresso.*

---

**2.75**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.76**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», secondo periodo, dopo le parole: «acque territoriali italiane» inserire le seguenti: «notificata al comandante della nave e, ove possibile all'armatore e al proprietario della nave,».*

---

**2.77**

GRASSO

*Al comma 1, capoverso «6-bis», secondo periodo, dopo le parole: «acque territoriali italiane», inserire le seguenti: «, notificato al comandante e, ove possibile, all'armatore e al proprietario della nave».*

---

**2.79**

NUGNES, DE PETRIS, DE FALCO, ERRANI, FATTORI

*Al comma 1, capoverso «6-bis», secondo periodo, sopprimere le parole: «salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato».*

---

**2.80**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», secondo periodo, sopprimere le parole: «al comandante della nave».*

*Conseguentemente:*

*al medesimo capoverso sopprimere il quarto e il quinto periodo.*

*sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater.*

*sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

*«1-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».*

---

**2.81**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «euro 150.000 a euro 1.000.000» con le seguenti: «euro 49 a euro 49.000».*

---

**2.82**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «euro 150.000 a euro 1.000.000» con le seguenti: «euro 500 a euro 50.000».*

---

**2.83**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «euro 150.000 a euro 1.000.000» con le seguenti: «euro 1.000 a euro 50.000».*

---

**2.84**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «da euro 150.000 a euro 1.000.000» con le seguenti: «da euro 5.000 a euro 20.000».*

---

**2.86**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «da euro 150.000 a euro 1.000.000» con le seguenti: «da euro 30.000 a euro 100.000».*

*Conseguentemente, sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.*

---

**2.87**

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NENCINI, MARTELLI, NUGNES

*Al comma 1, capoverso «6-bis», sostituire le parole: «da euro 150.000 a euro 1.000.000» con le seguenti: «da euro 40.000 a 80.000».*

---

**2.88**

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NENCINI, MARTELLI, NUGNES

*Al comma 1, capoverso «6-bis», sostituire le parole: «da euro 150.000 a euro 1.000.000» con le seguenti: «da euro 50.000 a 100.000».*

---

**2.89**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da pagare in 76 rate con cadenza annuale ciascuna di pari importo.».*

---

**2.90**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da pagare in 80 rate con cadenza annuale ciascuna di pari importo.».*

---

**2.91**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «La sanzione non può essere applicata ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 19».*

*Conseguentemente, sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo, nonché i capoversi 6-ter e 6-quater.*

---

**2.92**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «La sanzione non può essere applicata ove la violazione sia avvenuta*

in attuazione di obblighi internazionali, inclusi quelli che vietano le espulsioni e i respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti o verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di essere riespulsivi verso Paesi in cui subirebbero persecuzioni e/o trattamenti inumani o degradanti».

---

### **2.93**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «La sanzione non può essere applicata ove la violazione sia avvenuta per impedire espulsioni e respingimenti di migranti verso Paesi in cui siano esposti al rischio di essere riespulsivi verso Paesi in cui subirebbero persecuzioni o trattamenti inumani o degradanti».*

---

### **2.94**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «La sanzione non può essere applicata ove la violazione sia avvenuta per impedire espulsioni e respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti».*

---

### **2.95**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «La sanzione non può essere applicata ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 19».*

---

### **2.96**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «La sanzione non può essere applicata ove la violazione sia avvenuta in attuazione degli obblighi internazionali in materia di salvataggio marittimo».*

---

**2.97**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «La sanzione non può essere applicata ove la violazione sia avvenuta in attuazione degli obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalle Convenzioni UNCLOS e SOLAS».*

---

**2.98**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «La sanzione non può essere applicata ove la violazione sia avvenuta in attuazione degli obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951».*

---

**2.99**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «La sanzione non può essere applicata ove la violazione sia avvenuta per impedire espulsioni e respingimenti di migranti verso Paesi che non abbiano stipulato la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951».*

---

**2.100**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «La sanzione non può essere applicata ove la violazione sia stata realizzata da navi a qualunque titolo coinvolte in operazioni di ricerca e salvataggio in mare».*

---

### **2.101**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «La sanzione non può essere applicata ove la violazione sia avvenuta per garantire il rispetto del divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati».*

---

### **2.102**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «La sanzione non può essere applicata ove la violazione sia avvenuta in attuazione di obblighi internazionali che impongano il salvataggio in mare di essere umani e il loro conseguente trasferimento presso il porto sicuro più vicino».*

---

### **2.103**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «La sanzione non può essere applicata ove la violazione sia avvenuta per garantire il completamento di operazioni di il salvataggio in mare di essere umani in concreto pericolo di vita».*

---

### **2.104**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.*

*Conseguentemente, sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater.*

---

**2.105**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.*

---

**2.106**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il terzo e il quinto periodo.*

---

**2.107**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il terzo periodo.*

---

**2.108**

CIRIANI, BALBONI, LA PIETRA, LA RUSSA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», dopo il terzo, periodo, aggiungere il seguente: «In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile, all'armatore e al proprietario della nave, chiunque compiendo atti diretti a procurare l'ingresso illegale in violazione delle leggi dello Stato, di persona che non è cittadina o che non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 50.000 euro per ogni persona, la pena si applica anche quando il fatto è commesso da più persone in concorso tra loro».*

---

**2.109**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il quarto e il quinto periodo.*

*Conseguentemente:*

- 1) *sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater;*
- 2) *sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

«*1-bis.* Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale degli amministratori che gestiscono i beni confiscati alle organizzazioni criminali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».

---

## **2.110**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il quarto e il quinto periodo.*

*Conseguentemente:*

- 1) *sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater;*
- 2) *sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

«*1-bis.* Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale degli imprenditori minacciati dalla criminalità organizzata. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti di bilancio, anche in conto residui».

---

## **2.111**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il quarto e il quinto periodo.*

*Conseguentemente:*

- 1) *sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater;*
- 2) *sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

«1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-sexies, della legge 26 febbraio 2011 n. 10 per il sostegno delle donne vittime di violenza o di altro reato doloso commesso con violenza alle persone. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».

---

## **2.112**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il quarto e il quinto periodo.*

*Conseguentemente:*

- 1) *sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater;*
- 2) *sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

«1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-sexies, della legge 26 febbraio 2011 n. 10 per il sostegno delle vittime dei reati di tipo mafioso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».

---

### 2.113

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il quarto e il quinto periodo.*

*Conseguentemente:*

- 1) *sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater;*
- 2) *sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

«*1-bis* Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-*sexies*, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 per il sostegno delle vittime di richieste estorsive. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».

---

### 2.114

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il quarto e il quinto periodo.*

*Conseguentemente:*

- 1) *sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater;*
- 2) *sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

«*1-bis* Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-*sexies*, della legge 26 febbraio 2011 n. 10 per il sostegno delle vittime di usura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».

---

## 2.115

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il quarto e il quinto periodo.*

*Conseguentemente:*

- 1) *sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater;*
- 2) *sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

«1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate, per l'accoglienza dei migranti richiedenti protezione internazionale esclusi dal sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) ai sensi dell'articolo del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».

---

## 2.116

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il quarto e il quinto periodo.*

*Conseguentemente:*

- 1) *sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater;*
- 2) *sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

«1-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e

delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».

---

## 2.117

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il quarto e il quinto periodo.*

*Conseguentemente:*

- 1) *sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater;*
- 2) *sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

*«1-bis* Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-sexies, della legge 26 febbraio 2011 n. 10 per il sostegno degli orfani di crimini domestici. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».

---

## 2.118

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il quarto e il quinto periodo.*

*Conseguentemente:*

- 1) *sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater;*
- 2) *sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

*«1-bis* Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cogniti-

vo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».

---

## **2.119**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il quarto e il quinto periodo.*

*Conseguentemente:*

- 1) *sopprimere i capoversi-ter e 6-quater;*
- 2) *sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

*«1-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-sexies, della legge 26 febbraio 2011 n. 10 per il sostegno delle vittime dei reati intenzionali violenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».*

---

## **2.120**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il quarto e il quinto periodo.*

*Conseguentemente:*

- 1) *sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater;*
- 2) *sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

*«1-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate per garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di*

esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».

---

## 2.121

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il quarto e il quinto periodo.*

*Conseguentemente,*

- 1) *sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater;*
- 2) *sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

*«1-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate per il finanziamento degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».*

---

## 2.122

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il quarto e il quinto periodo.*

*Conseguentemente,*

- 1) *sopprimere i capoversi «6-ter» e «6-quater»;*
- 2) *sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

*«1-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal*

comma 1 del presente articolo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale dei giornalisti minacciati dalla criminalità organizzata. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».

---

## 2.123

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il quarto e il quinto periodo.*

*Conseguentemente,*

- 1) *sopprimere i capoversi «6-ter» e «6-quater»;*
- 2) *sostituire il comma «1-bis» con il seguente:*

*«1-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale dei giornalisti minacciati da gruppi organizzati di estrema destra. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».*

---

## 2.124

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il quarto e il quinto periodo.*

*Conseguentemente,*

- 1) *sopprimere i capoversi «6-ter» e «6-quater»;*
- 2) *sostituire il comma «1-bis» con il seguente:*

*«1-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata*

del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale dei magistrati impegnati nella lotta alle organizzazioni criminali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».

---

## 2.125

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il quarto e il quinto periodo.*

*Conseguentemente,*

- 1) *sopprimere i capoversi «6-ter» e «6-quater»;*
- 2) *sostituire il comma «1-bis» con il seguente:*

*«1-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate al Fondo per le misure anti-tratta di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».*

---

## 2.126

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere i periodi quarto e quinto.*

---

## 2.127

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», quarto periodo, dopo le parole: «a sequestro cautelare», aggiungere le seguenti: «e alla interdizione per anni 10 all'ingresso, al transito o alla sosta in acque territoriali italiane a carico del comandante della nave e a carico di qualsivoglia nave del medesimo armatore e del medesimo proprietario».*

---

**2.128**

CIRIANI, BALBONI, LA PIETRA, LA RUSSA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «La nave oggetto di confisca viene immediatamente affondata».*

---

**2.129**

CIRIANI, BALBONI, LA PIETRA, LA RUSSA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «La nave oggetto di confisca viene affondata entro 15 giorni dal provvedimento del prefetto».*

---

**2.130**

CIRIANI, BALBONI, LA PIETRA, LA RUSSA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «La nave oggetto di confisca diviene proprietà dello Stato e assegnata alla Marina Militare».*

---

**2.131**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il quinto periodo.*

---

**2.132**

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NENCINI, MARTELLI, NUGNES

*Al comma 1, capoverso «6-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «l'eventuale sentenza di condanna a seguito dei procedimenti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dispone, su richiesta dei condannati, il pagamento della sanzione pecuniaria erogata in 80 rate a cadenza annuale ciascuna di pari importo».*

---

**2.133**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

«1-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, destinato al finanziamento e alla promozione delle misure di cui all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

---

**2.134**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater.*

---

**2.135**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 6-ter*

---

**2.136**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «6-quater».*

*Conseguentemente, sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

«1-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizio-

ni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».

---

**2.137**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «6-quater».*

---

**2.138**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-quater», sopprimere il primo periodo.*

---

**2.139**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-quater», sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.140**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-quater», sopprimere il terzo periodo.*

---

**2.141**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-quater», terzo periodo, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «quattro anni».*

---

**2.142**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-quater», terzo periodo, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «tre anni».*

---

**2.143**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, capoverso «6-quater», sopprimere il quarto periodo.*

---

**2.144**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

*«1-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».*

---

## 2.145

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

«*1-bis.* Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate per garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».

---

## 2.146

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

«*1-bis.* Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».

---

**2.147**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

«*1-bis.* Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-*sexies*, della legge 26 febbraio 2011 n. 10 per il sostegno delle vittime dei reati di tipo mafioso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».

---

**2.148**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

«*1-bis.* Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-*sexies*, della legge 26 febbraio 2011 n. 10 per il sostegno delle vittime dei reati intenzionali violenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».

---

## 2.149

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

«*1-bis.* Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-*sexies*, della legge 26 febbraio 2011 n. 10 per il sostegno delle donne vittime di violenza o di altro reato doloso commesso con violenza alle persone. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».

---

## 2.150

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

«*1-bis.* Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-*sexies*, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 per il sostegno degli orfani di crimini domestici. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».

---

## 2.151

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:*

«*1-bis.* Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-*sexies*, della legge 26 febbraio 2011 n. 10 per il sostegno delle vittime di usura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».

---

## 2.152

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:*

«*1-bis.* Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-*sexies*, della legge 26 febbraio 2011 n. 10 per il sostegno delle vittime di richieste estorsive. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».

---

### 2.153

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:*

«*1-bis.* Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate per l'accoglienza dei migranti richiedenti protezione internazionale esclusi dal sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) ai sensi dell'articolo 12 del decreto decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».

---

### 2.154

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:*

«*1-bis.* Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate al Fondo per le misure anti-tratta di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».

---

## 2.155

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:*

«*1-bis.* Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate per il finanziamento degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».

---

## 2.156

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:*

«*1-bis.* Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale dei giornalisti minacciati da gruppi organizzati di estrema destra. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».

---

**2.157**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:*

«*1-bis.* Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale degli imprenditori minacciati dalla criminalità organizzata. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».

---

**2.158**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:*

«*1-bis.* Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale degli amministratori che gestiscono i beni confiscati alle organizzazioni criminali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».

---

**2.159**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:*

«*1-bis* Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale dei magistrati impegnati nella lotta alle organizzazioni criminali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».

---

**2.160**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:*

«*1-bis.* Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, destinato al finanziamento e alla promozione delle misure di cui all'articolo 4 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

---

### 2.161

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:*

«1-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale dei giornalisti minacciati dalla criminalità organizzata. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».

---

### 2.162

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, sopprimere le parole:* «nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12,».

---

### 2.163

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, sostituire le parole:* «sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai fini del concorso agli oneri di gestione, di custodia e di distruzione delle navi ad esse assegnate.» *con le seguenti:* «sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale degli amministratori che gestiscono i beni confiscati alle organizzazioni criminali».

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.164**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, sostituire le parole:* «sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai fini del concorso agli oneri di gestione, di custodia e di distruzione delle navi ad esse assegnate.» *con le seguenti:* «sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale degli imprenditori minacciati dalla criminalità organizzata».

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.165**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, sostituire le parole:* «sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai fini del concorso agli oneri di gestione, di custodia e di distruzione delle navi ad esse assegnate.» *con le seguenti:* «, sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-sexies, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, per il sostegno delle donne vittime di violenza o di altro reato doloso commesso con violenza alle persone».

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.166**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, sostituire le parole:* «sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai fini del concorso agli oneri di gestione, di custodia e di distruzione delle navi ad esse assegnate.» *con le seguenti:* «, sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei

reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-*sexies*, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 per il sostegno delle vittime di richieste estorsive».

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

## **2.167**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, sostituire le parole:* «sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai fini del concorso agli oneri di gestione, di custodia e di distruzione delle navi ad esse assegnate.» *con le seguenti:* «sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-*sexies*, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, per il sostegno delle vittime di usura».

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

## **2.168**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, sostituire le parole:* «sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai fini del concorso agli oneri di gestione, di custodia e di distruzione delle navi ad esse assegnate.» *con le seguenti:* «sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate, per l'accoglienza dei migranti richiedenti protezione internazionale esclusi dal sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) ai sensi dell'articolo 12 del decreto decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132».

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

## 2.169

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, sostituire le parole:* «sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai fini del concorso agli oneri di gestione, di custodia e di distruzione delle navi ad esse assegnate.» *con le seguenti:* «sono versate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

## 2.170

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, sostituire le parole:* «sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai fini del concorso agli oneri di gestione, di custodia e di distruzione delle navi ad esse assegnate.» *con le seguenti:* «sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-sexies, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, per il sostegno degli orfani di crimini domestici».

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

## 2.171

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, sostituire le parole:* «sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai fini del concorso agli oneri di gestione, di custodia e di distruzione delle navi ad esse assegnate.» *con le seguenti:* «sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato

delle amministrazioni interessate al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva».

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

## **2.172**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, sostituire le parole:* «sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai fini del concorso agli oneri di gestione, di custodia e di distruzione delle navi ad esse assegnate.» *con le seguenti:* «sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-sexies, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, per il sostegno delle vittime dei reati intenzionali violenti».

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

## **2.173**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, sostituire le parole:* «sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai fini del concorso agli oneri di gestione, di custodia e di distruzione delle navi ad esse assegnate.» *con le seguenti:* «sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate per garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva».

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.174**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, sostituire le parole:* «sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai fini del concorso agli oneri di gestione, di custodia e di distruzione delle navi ad esse assegnate.» *con le seguenti:* «sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate per il finanziamento degli interventi di assistenza e riabilitazione, nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello *status* di rifugiato e dello *status* di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale».

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.175**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, sostituire le parole:* «sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai fini del concorso agli oneri di gestione, di custodia e di distruzione delle navi ad esse assegnate.» *con le seguenti:* «sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale dei magistrati impegnati nella lotta alle organizzazioni criminali.».

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.176**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, sostituire le parole:* «sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai fini del concorso agli oneri di gestione, di custodia e di distruzione delle navi ad esse assegnate.» *con le*

*seguenti*: «sono versate al Fondo per le misure anti-tratta di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 228».

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.177**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da*: «per essere riassegnate fino alla fine del periodo», *con le seguenti*: «al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale dei giornalisti minacciati dalla criminalità organizzata».

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.178**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da*: «, per essere riassegnate» *fino alla fine del periodo, con le seguenti*: «al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva».

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.179**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da*: «per essere riassegnate» *fino alla fine del periodo, con le seguenti*: «al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva».

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.180**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: «per essere riassegnate» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale degli amministratori che gestiscono i beni confiscati alle organizzazioni criminali».*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.181**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: «per essere riassegnate», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale degli imprenditori minacciati dalla criminalità organizzata».*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.182**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: «per essere riassegnate», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale dei giornalisti minacciati da gruppi organizzati di estrema destra».*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.183**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: «per essere riassegnate», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale dei magistrati impegnati nella lotta alle organizzazioni criminali».*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.184**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: «essere riassegnate», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «il finanziamento degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale».*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.185**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: «essere riassegnate», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «l'accoglienza dei migranti richiedenti protezione internazionale esclusi dal sistema SPRAR ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132».*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.186**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: «a un apposito fondo», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-sexies, della legge 26 febbraio 2011 n. 10 per il sostegno delle donne vittime di violenza o di altro reato doloso commesso con violenza alle persone».*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.187**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: «a un apposito fondo», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-sexies, della legge 26 febbraio 2011 n. 10 per il sostegno delle vittime di usura».*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.188**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: «a un apposito fondo», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-sexies, della legge 26 febbraio 2011 n. 10 per il sostegno delle vittime dei reati di tipo mafioso».*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.189**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: «a un apposito fondo», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-sexies della legge 26 febbraio 2011 n. 10 per il sostegno delle vittime di richieste estorsive».*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

### 2.190

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: «a un apposito fondo», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-sexies, della legge 26 febbraio 2011 n. 10 per il sostegno delle vittime dei reati intenzionali violenti».*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

### 2.191

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: «a un apposito fondo», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-sexies, della legge 26 febbraio 2011 n. 10 per il sostegno degli orfani di crimini domestici».*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

### 2.192

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: «a un apposito fondo», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-sexies, della legge 26 febbraio 2011 n. 10 per il sostegno delle donne vittime di violenza o di altro reato doloso commesso con violenza alle persone».*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.193**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: «a un apposito fondo», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «al Fondo per le misure anti-tratta di cui alla legge 11 agosto 2013, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze».*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.194**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: «Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno», con le seguenti: «Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti».*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le amministrazioni interessate che abbiano comunicato al Ministero dell'interno», con le seguenti: «Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le amministrazioni interessate che abbiano comunicato al Ministero delle infrastrutture e trasporti».*

---

**2.195**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: «fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno», con le seguenti: «Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa».*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al*

primo periodo sono ripartite tra le amministrazioni interessate che abbiano comunicato al Ministero dell'interno», *con le seguenti*: «Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le amministrazioni interessate che abbiano comunicato al Ministero della difesa».

---

## **2.196**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre», con le seguenti: «31 dicembre».*

---

## **2.197**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «31 luglio», con le seguenti: «30 giugno».*

---

## **2.198**

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*«2-bis. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, su proposta o previo parere della Commissione nazionale per il diritto di asilo, è adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri. L'elenco è aggiornato periodicamente con la medesima procedura e notificato alla Commissione europea.*

*2-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo vigila sull'aggiornamento dell'elenco dei Paesi sicuri e fornisce al riguardo informazioni al Ministero dell'interno e al Ministro degli affari esteri con periodicità regolare, e in ogni caso non meno di due volte all'anno, formulando, ove occorra, proposte di modifica».*

---

**2.199**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in presenza di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia che prevedano l'obbligo del salvataggio in mare di essere umani e il loro conseguente trasferimento presso il porto sicuro più vicino».

---

**2.200**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano qualora le navi abbiano effettuato il salvataggio in mare di essere umani in concreto pericolo di vita».

---

**2.201**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 29-bis, comma 1, lettera a), capoverso 1), comma 1-ter del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo le parole: "impresa costituita" sono inserite le seguenti: "nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o"».

---

**2.202**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 29-bis, comma 1, lettera a), capoverso 1), comma 1-ter del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni

dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo le parole: "impresa costituita", sono inserite le seguenti: "nella Repubblica di San Marino o"».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G2.400**

CIRIANI, BALBONI, LA PIETRA, LA RUSSA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede l'inasprimento delle pene per reati commessi durante le manifestazioni pubbliche e sportive, modificando alcune norme previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

il provvedimento in esame non reca, invece, previsioni normative di modifica del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in ordine ai compiti specifici delle forze dell'ordine in situazioni di pericolo ed emergenza;

il decreto-legge non prevede, quindi, regole di ingaggio moderne e in grado di contrastare le nuove forme di disordini sociali, costringendo ancora oggi polizia e carabinieri ad agire sulla base di regole di oltre novanta anni fa;

inoltre, nel provvedimento in esame continua a mancare la revisione del reato di tortura, fatto che, sommato a quanto sin qui esposto, determina un pregiudizio nei confronti degli agenti delle forze dell'ordine, in un contesto normativo che determina negli stessi paura e tensione;

non basta aumentare le pene per contrastare i fenomeni delittuosi come i furti e le rapine, in connessione ai quali, peraltro, spesso la fuga del reo causa ferimenti gravi, morti e danneggiamenti;

le statistiche ci dicono che questo è quello che accade addirittura nel 90 per cento dei casi, un dato che rende palese il fatto la fuga non possa essere più sanzionata amministrativamente bensì quale aggravante del reato;

chi fugge a seguito della commissione di un reato per assicurare la propria impunità, sviluppa un elevatissimo pericolo sociale dalle conseguenze spesso devastanti;

è necessario valutare l'introduzione di norme efficaci per punire chiunque a seguito di reato si dia alla fuga, o non desista dalla fuga durante l'inseguimento da parte di un pubblico ufficiale, e che, nel caso in cui le even-

tuali conseguenze della fuga comportino il compimento di ulteriori reati, le relative pene siano maggiorate,

impegna il Governo,

ad assumere iniziative, anche normative, volte a connotare la fuga del reo come aggravante del reato commesso, e affinché siano sensibilmente aumentate le pene previste per i reati commessi in conseguenza della fuga.

---

## EMENDAMENTI

### 2.0.1

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)*

1. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1° dicembre 2018, n. 132 è sostituito dal seguente:

"8. Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, previgente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1° dicembre 2018, n. 132, è rilasciato un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di durata triennale, non rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 32 medesimo".

2. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1° dicembre 2018, n. 132, come modificato dal comma 1 del presente articolo si applicano ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, previgente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, ancora validi alla data di entrata in vigore del presente decreto».

---

## 2.0.2

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9 e 10 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, non si applicano ai minori stranieri non accompagnati né ai nuclei familiari con almeno un componente di età minore».

---

## 2.0.3

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132)*

1. Al decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, l'articolo 7 è soppresso».

---

## 2.0.4

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132)*

1. Al decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - (Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale) - 1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 12, al comma 1, lettera c) è sostituito dal seguente:

Lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale'.

b) l'articolo 16, al comma 1, lettera d-bis) è sostituito dal seguente:

Lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circo-

stanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale"».

---

## 2.0.5

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 7, al comma 1 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, alle lettere a) e b), sopprimere l'ultimo periodo».

---

## 2.0.6

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 2-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, su proposta o previo parere della Commissione Nazionale per il diritto di asilo, è adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco è aggiornato periodicamente con la medesima procedura e notificato alla Commissione europea";

b) dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. La Commissione Nazionale per il diritto di asilo vigila sull'aggiornamento dell'elenco dei Paesi di origine sicuri e fornisce al riguardo informazioni al Ministero dell'interno ed al Ministro degli affari esteri e della

cooperazione internazionale con periodicità regolare, ed in ogni caso non meno di due volte all'anno; formulando, ove occorra, proposte di modifica"».

---

## 2.0.7

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "Art. 2-bis", al comma 2, sopprimere le parole: "in via generale e costante";

b) sostituire l'ultimo periodo del comma 2, con il seguente: "Un paese non può essere designato come sicuro ove i criteri di cui al presente comma non risultino soddisfatti in relazione a parti del suo territorio o categorie di persone.";

c) dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Non possono in alcun caso essere considerati sicuri quei paesi nei quali esista un rischio non insignificante di persecuzione o altri maltrattamenti considerati dal presente comma».

---

## 2.0.8

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 2-bis", al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Un Paese di origine non può essere designato come sicuro ove i

criteri di cui al presente comma non risultino soddisfatti in relazione a parti del suo territorio o categorie di persone"».

---

## **2.0.9**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, al comma 1, lettera *a*), capoverso "Art. 2-bis", al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone, a meno che le eccezioni non siano tali, per estensione o gravità, da compromettere la valutazione di sicurezza complessiva del Paese in questione"».

---

## **2.0.10**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, al comma 1 lettera *a*), capoverso "Art. 2-bis", al comma 5, sostituire le parole: "gravi motivi" con le seguenti: "serie ragioni"».

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

## 2.0.11

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 7-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, al comma 1, sopprimere la lettera *b*)».

---

## 2.0.12

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 7-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, al comma 1, sostituire la lettera *b*) con la seguente:

"*b*) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

'2-*bis*. La decisione con cui è rigettata la domanda di un richiedente che versi nelle condizioni di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, è sufficientemente motivata dando atto che il richiedente non ha invocato serie ragioni per ritenere che quel Paese non sia un Paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso"».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«*b*) il richiedente proviene da un Paese, incluso nell'elenco dei Paesi di origine sicuri adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-*bis*, suscettibile di essere considerato sicuro nei suoi specifici riguardi, ai sensi dei commi 2 e 5 dello stesso articolo».

---

## 2.0.13

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) all'articolo 28-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

'a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-ter, salvo si tratti di una persona portatrice di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015';

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

'2-bis. Le procedure di cui ai commi 1, 1-ter e 2 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 decreto legislativo n. 142 del 2015"».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 decreto legislativo n. 142 del 2015».

---

## 2.0.14

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, al comma 1, lettera *f*), capoverso "Art. 28-ter", al comma 1, sostituire la lettera *c*) con la seguente:

"*c*) il richiedente ha rilasciato, in relazione agli aspetti essenziali della sua domanda, dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251"».

---

## 2.0.15

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, al comma 1, lettera *f*), capoverso "Art. 28-ter", al comma 1, lettera *d*), sopprimere le parole: "o fatto sparire"».

---

**2.0.16**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, al comma 1, lettera f), capoverso "Art. 28-ter", al comma 1, sopprimere la lettera e)».

---

**2.0.17**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, al comma 1, lettera f), capoverso "Art. 28-ter", al comma 1, sopprimere la lettera g)».

---

## **2.0.18**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, al comma 1, lettera *f*), capoverso "Art. 28-ter", al comma 1, sostituire la lettera *g*), con la seguente:

"*g*) il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6, commi 2, lettere *a*), *b*) e *c*) e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142"».

---

## **2.0.19**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132)*

1. Al decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, l'articolo 9 è soppresso».

---

## 2.0.20

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, al comma 1, lettera a), capoverso "2" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), dopo le parole: "domanda reiterata" sono inserite le seguenti: "che, a seguito di esame preliminare, sia risultata presentata";

b) alla lettera e), inserire, in fine, le seguenti parole: "valutato in ogni caso il rischio di "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali incombenti sull'Italia».

---

## 2.0.21

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, al comma 1, sopprimere la lettera b)».

---

## 2.0.22

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere i capoversi 1-ter e 1-quater».

---

## 2.0.23

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso "1-ter", sostituire le parole: "dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli", con le seguenti: "al solo fine di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'espulsione"».

---

## 2.0.24

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso "1-ter", dopo le parole: "i relativi controlli", sono inserite le seguenti: "allorché il richiedente non sia un minore straniero non accompagnato e sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, non abbia presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso ovvero allorché presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento amministrativo o giudiziario, anteriore o imminente, che ne comporterebbe l'espulsione"».

---

## 2.0.25

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso "1-quater" inserire, in fine, il seguente periodo: "In tali casi la domanda deve essere verbalizzata e inviata alla Commissione entro il termine tassativo di dieci giorni dall'arrivo dello straniero nel territorio dello Stato e la sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera deve effettuare il colloquio personale ed adottare e comunicare all'interessato la sua decisione sulla domanda entro il termine tassativo di trenta giorni dal ricevimento; in ogni caso qualora nel caso concreto tale termine non possa essere comunque rispettato o sia inutilmente trascorso senza che la decisione sia stata adottata la questura o la segreteria della sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera devono im-

mediatamente trasmettere la domanda all'esame ordinario della competente Commissione territoriale"».

---

## **2.0.26**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al comma 1, sopprimere la lettera c)».

---

## **2.0.27**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al comma 1, sopprimere la lettera d)».

---

## 2.0.28

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 29-bis" le parole: "in quanto", sono sostituite con le seguenti: "qualora, a seguito di esame preliminare, sia risultata"».

---

## 2.0.29

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 29-bis", sopprimere l'ultimo periodo».

---

### 2.0.30

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al comma 1, sopprimere la lettera *e*).

### 2.0.31

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132)*

1. Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, l'articolo 10 è sostituito con il seguente:

"Art. 10. - *(Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale)* - 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

*'1-bis.* Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera *c*), e 16, comma 1, lettera *d-bis*), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto

previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-*bis*, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale';

*b)* all'articolo 35-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

*e)* avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*;

2) al comma 4, primo periodo le parole: 'Nei casi previsti dal comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*' sono sostituite, dalle seguenti: 'Nei casi previsti dal comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*'».

---

## 2.0.32

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-*bis*.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al comma 1, lettera *a)*, capoverso "1-*bis*", sopprimere i periodi secondo e terzo».

---

## 2.0.33

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-*bis*.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al comma 1, lettera *a)*, capoverso "1-*bis*", sostituire le parole: "il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione.", con le seguenti: "il questore nelle more dell'esecuzione della decisione e del giudizio sull'eventuale ricorso può ai sensi dell'articolo 6 disporre o chiedere la proroga del trattenimento nei confronti

del richiedente che non sia già detenuto. In ogni caso il presente comma non si applica ai minori stranieri non accompagnati"».

---

## **2.0.34**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132)*

1. Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

### **"Art. 10-bis.**

*(Autorizzazione di spesa per garantire il funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)*

1. Al fine di garantire il funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

---

### 2.0.35

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132)*

1. Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

**"Art. 10-bis.**

*(Potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)*

1. Al fine di garantire il funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 1-bis, del citato articolo, le parole: 'non inferiore a quattro', sono sostituite dalle seguenti: 'non inferiore a otto'».

---

### 2.0.36

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132)*

1. Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, l'articolo 12 è soppresso».

---

### 2.0.37

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132)*

1. Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - *(Piano nazionale di integrazione per i titolari di protezione internazionale)* - 1. Al fine di costruire un sistema di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale e individuare le priorità per realizzare l'effettiva integrazione e per rimuovere gli ostacoli che di fatto la impediscono promuovendo la convivenza dei titolari di protezione internazionale con i cittadini italiani nel rispetto dei valori costituzionali e con il reciproco impegno a partecipare all'economia, alla vita sociale e alla cultura dell'Italia, il Ministero dell'interno adotta il Piano nazionale di integrazione per i titolari di protezione internazionale.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede l'adozione dei seguenti interventi per i titolari di protezione internazionale:

a) l'insegnamento della lingua italiana, della condivisione dei valori fondamentali della Costituzione e del rispetto delle leggi;

b) l'accesso all'istruzione e alla formazione;

c) l'accesso all'assistenza sanitaria;

d) l'accesso all'alloggio e alla residenza;

e) interventi diretti a facilitare l'inclusione nella società e l'adesione ai suoi valori;

f) il ricongiungimento familiare.

3. Concorrono alla realizzazione del Piano i Ministeri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali; degli affari esteri e della cooperazione internazionale; della giustizia; dell'istruzione, dell'università e della ricerca; della salute; delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo; l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR); l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM); l'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (UNAR); le Regioni; gli enti locali; il Terzo settore"».

---

## 2.0.38

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132)*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al comma 1, sostituire la lettera *a*), con la seguente:

*a)* il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Gli Enti locali che prestano servizi per richiedenti e titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera *d-bis*), 18, *18-bis*, *20-bis*, 22, comma *12-quater*, e *42-bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari privi di mezzi di sussistenza, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47"».

---

### 2.0.39

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, al comma 1, sostituire la lettera *a*) con la seguente:

"*a*) il comma 1, è sostituito dal seguente:

'1. Ai servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati prestati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accedono anche i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori, e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19; comma 2, lettera *d-bis*), 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati quando non è ancora terminata la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale al raggiungimento della maggiore età nonché i minori stranieri non accompagnati affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13 comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47"».

---

## 2.0.40

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso con il seguente:

"1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accolgono nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge, 7 aprile 2017, n. 47"».

---

## 2.0.41

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, al comma 1, lettera a), alla fine del capoverso inserire le seguenti parole: «nonché i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti

minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47».

---

## **2.0.42**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, al comma 1, lettera a), capoverso "1", inserire, in fine, il seguente periodo: "Su segnalazione dei singoli progetti territoriali o di enti terzi, gli enti locali di cui al presente comma possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i richiedenti asilo ed i titolari dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25"».

---

## **2.0.43**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, al comma 1, alla lettera *a-bis*), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "sentita la Conferenza Unificata" con le seguenti: "previo accordo in Conferenza Stato città ed autonomie locali";

b) sostituire le parole: "sono definiti i criteri" con le seguenti: "sono fissate le linee guida";

c) sostituire le parole: "delle domande di contributo" con le seguenti: "delle domande di finanziamento";

d) dopo le parole: "la prosecuzione dei progetti" aggiungere la seguente: "territoriali";

e) dopo le parole: "finalizzati" aggiungere le seguenti: "all'attivazione e alla gestione di servizi destinati alla presa in carico e";

f) sostituire le parole: "all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali" con le seguenti: "annualmente al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singolo progetto territoriale"».

---

## 2.0.44

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

'1-bis. Sono qualificati servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati anche i servizi erogati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, istituito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135"».

---

## 2.0.45

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, al comma 1, sopprimere la lettera *b*)».

---

## 2.0.46

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, al comma 1, lettera *b*), dopo le parole: "dei soggetti di cui al comma 1", inserire le seguenti: "Gli enti locali di cui al comma 1 del presente articolo monitorano i bisogni di accoglienza del territorio di competenza e trasmettono le segnalazioni alla Prefettura che, valutata l'insufficienza dei mezzi di sussistenza secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, segnala tempestivamente al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-*sexies* decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i casi per i quali si richiede l'inserimento nel Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale, le situazioni vulnerabili e per i minori stranieri non accompagnati"».

---

**2.0.47**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, al comma 1, sopprimere la lettera c)».

---

**2.0.48**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

"d) la rubrica è sostituita dalla seguente: 'Art. 1-sexies. - (Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale, le situazioni vulnerabili e per minori stranieri non accompagnati)'».

---

## 2.0.49

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

"c) all'articolo 9:

1) al comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente: 'Il richiedente è accolto presso il centro per tutta la durata della procedura d'asilo ai sensi del successivo articolo 14, comma 4. Immediatamente dopo l'ingresso nel centro il richiedente espleta le operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, verbalizza la domanda di asilo e compie gli accertamenti sulle condizioni di salute volte dirette anche a verificare la sussistenza di istituzioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3.';

2) il comma 5 è abrogato;"».

---

## 2.0.50

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

"c) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

'4-bis. Ai fini della verifica delle condizioni di vulnerabilità di cui al comma precedente, il Ministero dell'interno, in accordo con il Ministero della

salute, emana con decreto delle Linee Guida da applicarsi nei Centri di cui al presente articolo e nei centri di cui al successivo articolo 11';

2) il comma 5 è abrogato"».

---

## **2.0.51**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) all'articolo 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

'1-bis. Nei centri di cui all'articolo 9 sono garantiti adeguati servizi di assistenza e orientamento legale per la procedura di valutazione della domanda presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, di supporto psicologico, nonché un servizio di orientamento sociale. Inoltre, deve essere garantito l'insegnamento della lingua italiana e servizi di supporto all'inserimento sociale"».

---

## **2.0.52**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, al comma 2, lettera d), numero 1-bis) le parole: "previo parere dell'ente" sono sostituite dalle seguenti: "acquisito l'assenso scritto dell'ente locale"».

---

### 2.0.53

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, al comma 2, alla lettera *d*), dopo il numero 1), inserire il seguente:

"1.1) al comma 2 le parole: 'di cui all'articolo 10, comma 1', sono sostituite dalle seguenti: 'e garanzie di cui all'articolo 10'".

---

### 2.0.54

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, al comma 2, alla lettera *f*), dopo il numero 4) inserire il seguente numero:

"4-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

'4-bis. Il minore non accompagnato richiedente asilo al compimento della maggiore età rimane in accoglienza nei centri di cui all'1-*sexies* del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 39 del 1990 fino al termine della procedura ai sensi del comma precedente, nonché per il periodo finalizzato all'inserimento sociale in caso del riconoscimento della protezione internazionale o di una delle forme di protezione di cui al comma 1 del citato articolo all'1-*sexies* del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 39 del 1990'".

---

## 2.0.55

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, al comma 5 sostituire le parole: "fino alla scadenza del progetto in corso, già finanziato" con sostituite le seguenti: "sino all'esito delle procedure di cui agli articoli 26 e 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25"».

---

## 2.0.56

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. I titolari di protezione umanitaria già attribuita alla data di entrata in vigore del presente decreto accedono al Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul finanziamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza"».

---

**2.0.57**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, non si applicano a coloro che, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 142 del 2015 abbiano iniziato un percorso di formazione professionale mentre erano minori non accompagnati e la cui domanda di protezione internazionale risulti ancora in via di definizione al compimento della maggiore età».

**2.0.58**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. Al decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

**"Art. 12.1.**

*(Autorizzazione di spesa per garantire il funzionamento dei centri governativi di prima accoglienza e dei centri di accoglienza straordinaria)*

1. Al fine di garantire il funzionamento dei centri governativi di prima accoglienza e dei centri di accoglienza straordinaria di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica,

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

---

## **2.0.59**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. Al decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, l'articolo 13 è soppresso».

---

## **2.0.60**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2)».

---

## 2.0.61

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, al comma 1, lettera a), al numero 2), dopo le parole: "del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" inserire le seguenti: "nei primi tre mesi di accoglienza presso il medesimo centro o struttura"».

## 2.0.62

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"e-bis) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

### **'Art. 12-bis.**

*(Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale, dei richiedenti asilo vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati)*

1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ci esprime entro giorno, sono fissare le che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi lei bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. La Prefettura - ufficio territoriale del Governo, valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema e segnala al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-*sexies* decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i soggetti di cui ai commi *lei bis* dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.

12. La prefettura - ufficio territoriale del Governo ovvero le altre competenti autorità che hanno notizia della presenza di un minore straniero non accompagnato, segnalano il minore al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, così come disposto dall'articolo 12 della legge 7 aprile 2017, n. 47"».

---

### 2.0.63

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, al comma 1, dopo la lettera *e*) inserire la seguente:

"*e-bis*) dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

**'Art. 23-bis.**

Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39"».

---

## 2.0.64

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. Al decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, l'articolo 14 è soppresso».

---

## 2.0.65

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, al comma 1, sostituire lettera *b*), con la seguente:

"*b*) all'articolo 9-bis, comma 2, le parole: di importo pari a 200 euro' sono sostituite dalle seguenti: di importo pari a 250 euro. Dal contributo sono esentati i rifugiati e gli apolidi"».

---

**2.0.66**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, al comma 1, sopprimere la lettera c)».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

---

**2.0.67**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 9-ter", dopo le parole: "agli articoli 5 e 9" inserire le seguenti: ", ad eccezione di quelli relativi a chi è nato nel territorio della Repubblica,"».

---

## 2.0.69

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, al comma 1, sopprimere la lettera d)».

---

## 2.0.70

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. È cittadina italiana la donna che è stata cittadina italiana per nascita e ha perduto la cittadinanza in quanto coniugata con cittadino straniero, anche quando il matrimonio è stato contratto prima del 1° gennaio 1948. È cittadino italiano il figlio della donna di cui al precedente paragrafo nato anteriormente al 1° gennaio 1948"».

---

**2.0.71**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Il termine per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è riaperto per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

---

**2.0.72**

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, sopprimere il comma 2».

---

### 2.0.73

BERNINI, MALAN, GASPARRI, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

1. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

"3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. Nondimeno, anche nei casi di diniego del nulla osta, se il questore ravvisa la sussistenza di condizioni straordinarie di necessità e urgenza, dispone comunque, con atto motivato, l'espulsione nelle quarantotto ore successive. In caso di diniego del nulla osta, e salva la diversa determinazione del questore di cui al periodo precedente, l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali, e comunque per un periodo massimo non superiore a un anno. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14"».

---

### 2.0.74

AIMI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1 aggiungere il seguente periodo: "Il trattenimento di cui al presente com-

ma avviene in carcere e fino all'effettuazione dell'allontanamento quando il provvedimento di espulsione sia stato emesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1 e comma 2, lettera *c*), del presente decreto ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge n. 155 del 2005. Lo straniero, gravato da provvedimento di espulsione, a qualunque titolo fermato o individuato sul territorio nazionale, e per il quale il provvedimento di espulsione sia stato emesso ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, è sottoposto a misura detentiva fino alla effettuazione dell'allontanamento"».

---

## **2.0.75**

AIMI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comma 5, dopo il periodo: "La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni" è aggiunto il seguente: "Nei casi in cui il provvedimento di espulsione, oggetto di convalida, sia stato emesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1 e comma 2, lettera *e*), del presente decreto ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge n. 155 del 2005, il trattenimento avviene in carcere e fino all'effettuazione dell'allontanamento"».

---

## **2.0.76**

AIMI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

1. L'articolo 20-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è abrogato».

---

## 2.0.77

PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)*

1. All'articolo 32 decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

"3-ter. Nei casi in cui non accolta la domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato e non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

## 2.0.78

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Provvedimento straordinario di carattere umanitario relativo alla concessione del permesso di soggiorno temporaneo per gli stranieri emigrati per motivi economici attualmente presenti sul territorio nazionale)*

1. Gli stranieri già presenti sul territorio italiano alla data di entrata in vigore del presente decreto, cui è stata rigettata la richiesta di protezione internazionale o sussidiaria, nel caso in cui conseguano che, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il futuro datore di lavoro presenti per essi dichiarazione di volontà di assunzione mediante regolare contratto di lavoro attraverso apposito modulo presso lo Sportello Unico per l'immigrazione della Prefettura, possono ottenere un permesso di soggiorno valido per la durata del contratto di lavoro.

2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche agli stranieri già presenti sul territorio nazionale alla data del 30 novembre 2018, per i quali

risulti ancora pendente la richiesta di protezione internazionale o sussidiaria, proposta, ma non ancora decisa, dalla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale.

3. Nei casi di cui al comma 2, il termine di sei mesi inizia a decorrere dalla notifica al ricorrente del rigetto della domanda».

---

## 2.0.79

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale, dei richiedenti asilo vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. La Prefettura - ufficio territoriale del Governo valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema e segnala al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.

3. La prefettura - ufficio territoriale del Governo ovvero le altre competenti autorità che hanno notizia della presenza di un minore straniero non accompagnato, segnalano il minore al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, così come disposto dall'articolo 12 della legge 7 aprile 2017, n. 47».

---

## 2.0.80

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in materia di immigrazione)*

1. All'articolo 1-*sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, dopo le parole: "qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati" sono aggiunte le seguenti: ", nonché i titolari di permesso di soggiorno per '*casi speciali*' di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, i titolari di permesso di soggiorno per 'motivi umanitari' rilasciato anteriormente l'entrata in vigore del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, i titolari di permesso di soggiorno per 'protezione speciale' di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e i richiedenti protezione internazionale che siano portatori di esigenze particolari di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142"».

## 2.0.81

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Istituzione di corridoi umanitari europei)*

1. Al fine di evitare i viaggi con i barconi, ridurre il più possibile il numero di morti nel Mediterraneo e contrastare efficacemente lo sfruttamento dei trafficanti di esseri umani, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i ministri interessati, adotterà le necessarie iniziative, nelle opportune sedi europee e internazionali, sentite le organizzazioni interessate come ONG, associazioni, organismi internazionali, chiese e organismi ecumenici, per realizzare un numero adeguato di corridoi umanitari europei, atti a garantire un ingresso legale sui territori nazionali, tramite la concessione di visto umanitario e la possibilità di presentare successivamente domanda di asilo, alle persone in condizioni di

vulnerabilità, con particolare attenzione alle vittime di persecuzioni, torture e violenze, famiglie con bambini, anziani, malati, persone con disabilità».

---

## **2.0.82**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Autorizzazione di spesa per garantire il funzionamento dei centri governativi di prima accoglienza e dei centri di accoglienza straordinaria)*

1. Al fine di garantire il funzionamento dei centri governativi di prima accoglienza e dei centri di accoglienza straordinaria di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## **2.0.83**

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)*

1. Al fine di garantire il funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 1-bis del citato articolo, le parole: "non inferiore a quattro", sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a otto"».

---

## 2.0.84

RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni per garantire la sicurezza, l'ordine pubblico e l'incolumità di cittadini ed operatori medico sanitari presso le strutture ospedaliere)*

1. All'articolo 336, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "a un pubblico ufficiale" sono inserite le seguenti: "o a un operatore medico-sanitario".

2. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello è istituito un presidio fisso di polizia, che tuteli l'ordine e la sicurezza pubblica, composto da almeno un ufficiale di Polizia giudiziaria e due agenti.

3. Nelle direttive del Ministero dell'interno nonché nei piani coordinati di controllo del territorio predisposti dai prefetti si prevede che nei presidi ospedalieri di base, ove non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, istituire il presidio fisso di polizia di cui al comma 2, gli agenti di polizia sorvegliano i suddetti presidi di base, anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attraverso le quali i presidi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

## 2.0.85

CAUSIN, MINUTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Disposizioni in materia di sanzioni per comportamenti lesivi della sicurezza e del decoro urbano)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Il giudice di pace nel procedimento penale può altresì applicare la permanenza, fino a dieci giorni, presso camere di sicurezza della polizia giudiziaria appositamente attrezzate dei soggetti colti in flagranza o ritenuti responsabili mediante presentazione di evidenze audiovisive non contestabili, dei seguenti comportamenti:

a) esercizio o fruizione della prostituzione su strada all'interno dei centri urbani;

b) accattonaggio continuativo o molesto, o condotto avvalendosi di minori o disabili o compagnandosi con minori o disabili, o simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà;

c) comportamenti violenti o di disturbo nei confronti di persone o cose in luogo pubblico come conseguenza dell'abuso di assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti;

d) danneggiamento di edifici o di cose pubblici o privati, previa presentazione di querela in caso di edifici e di cose privati;

e) occupazione di suolo pubblico in ambito urbano da parte di soggetti senza fissa dimora;

f) occupazione di edifici abbandonati, pubblici o privati, per realizzare la propria dimora anche temporanea, previa presentazione di querela in caso di edifici privati;

g) commercio ambulante itinerante abusivo su suolo pubblico.

3-ter. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti di cui al comma 3-bis sono compagnati presso la polizia giudiziaria e ivi trattenuti fino a un massimo di ventiquattro ore per essere condotti davanti al primo giudice di pace competente per territorio che tiene udienza. Dell'accompagnamento è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrano le condizioni previste dal comma 3-bis, ordina il rilascio della persona compagnata;

3-quater. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti in flagranza di cui al comma 3-bis possono, previa valutazione del giudice di pace e

previo versamento di una cauzione da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.500, richiedere l'applicazione del lavoro di pubblica utilità. Il versamento della cauzione può comportare la rimessione in libertà dei soggetti ritenuti responsabili, fatto salvo l'obbligo di rispettare quanto stabilito dal giudice di pace.

*3-quinquies*. Il giudice di pace può disporre la permanenza presso la polizia giudiziaria fino a dieci giorni dei soggetti ritenuti responsabili, nel caso in cui tali soggetti non si avvalgano della facoltà di cui al comma *3-quater*, valutate le loro condizioni oggettive e la gravità dei fatti della causa.

*3-sexies*. Le disposizioni del comma *3-bis* si applicano anche ai reati di atti osceni e di atti contrari alla pubblica decenza di cui agli articoli 527 e 529 del codice penale, nonché al reato di accattonaggio di cui all'articolo 669-*bis* del medesimo codice penale nei casi in cui il responsabile sia senza fissa dimora o privo del titolo di risiedere nel territorio nazionale o sia privo di documenti che ne attestino l'identità o fornisca generalità false o non sia obiettivamente in grado di corrispondere la sanzione pecuniaria ivi prevista o intenda sottrarsi.

*3-septies*. Per i procedimenti instaurati ai sensi dei commi da *3-bis* a *3-sexies* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro quinto del codice di procedura penale, nonché le altre disposizioni del medesimo codice.

*3-octies*. Per i provvedimenti di cui al comma *3-bis* del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 37".

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riacquistano efficacia le disposizioni degli articoli 527 e 528 del codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 8 del 2016.

3. Dopo il primo comma dell'articolo 529 del codice penale è inserito il seguente:

"Rientra altresì nella nozione di atti osceni l'esercizio dell'attività di prostituzione o l'offerta di prestazioni sessuali in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico. Colui che beneficia della prestazione soggiace alla medesima pena di chi offre la prestazione".

4. Il Ministro della giustizia assicura, con propri provvedimenti, che il servizio del giudice di pace di cui al comma *3-bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sia assicurato dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i giorni. I proventi derivanti dall'attuazione del comma *3-quater* del medesimo articolo 4 del decreto legislativo n. 274 del 2000 sono destinati alla copertura degli oneri per il servizio del giudice di pace.

5. I comuni, anche associati, mettono a disposizione della polizia giudiziaria appositi locali idoneamente attrezzati per l'applicazione delle misure restrittive di cui al comma *3-bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. A tal fine è assegnata ai medesimi comuni quota parte, non

superiore a 10 milioni di euro per ciascun anno, delle risorse finanziarie assegnate per gli anni 2018, 2019 e 2020 nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

6. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *e-bis*) è inserita la seguente:

"*e-ter*) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 4), del codice penale";

b) la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

"*h*) delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"».

---

## 2.0.86

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. L'articolo 5 del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è abrogato».

---

## 2.0.87

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Il comma 1 dell'articolo 5, delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito con il seguente:

"1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri; del corpo della guardia di finanza e del corpo di polizia penitenziaria"».

---

## 2.0.88

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 2-bis.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2011, n. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*sexies*. Al fine di concorrere agli obiettivi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, per le spese di cui alla lettera *f)* dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzati alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2019. Alla copertura dell'onere, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2019, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di 15 milioni di euro"».

---